

Decreti attuativi della legge 107/15

Non fidarsi è meglio

CONTENUTI E COMMENTO DELLA FLC CGIL

www.flcgil.it



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Indice

Premessa di Francesco Sinopoli.....	2
Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria	6
Il sistema ordinario a regime.....	6
I contenuti	6
Le criticità e il commento della FLC CGIL.....	7
La fase transitoria.....	7
I contenuti	7
Le criticità e il commento della FLC CGIL.....	8
Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività.....	9
I contenuti.....	9
Le criticità e il commento della FLC CGIL	11
Istruzione professionale e raccordi con l'istruzione e formazione professionale	13
I contenuti.....	13
Le criticità e il commento della FLC CGIL	15
Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo	18
I contenuti.....	18
Le criticità e il commento della FLC CGIL	20
Diritto allo studio.....	26
I contenuti.....	26
Le criticità e il commento della FLC CGIL	27
Scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero	30
Le criticità e il commento della FLC CGIL	30
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6	32
Le criticità e il commento della FLC CGIL	33
Promozione dell'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità.	36
I contenuti.....	36
Le criticità e il commento della FLC CGIL	37
Documento di commento della FLC CGIL per il personale ATA.....	39
Inclusione scolastica studenti con disabilità	39
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale	39
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6.....	40
Decorrenze decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15	41
Atti successivi previsti dai decreti legislativi di cui all'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15.....	44
Le risorse	56

Premessa di Francesco Sinopoli

(Segretario generale FLC CGIL)

Decreti attuativi della legge 107/15

Non fidarsi è meglio

Dopo circa 1 anno e mezzo dalla legge 107 del 2015 che si è proposta di **ridisegnare il sistema di istruzione**, il governo ha emanato le deleghe per completarne l'applicazione. A nulla sono valsi gli appelli che sono giunti da chi opera quotidianamente nelle scuole e dalle forze sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali, di individuare obiettivi condivisi (stabilizzazione dei precari in tutti gli ordini di scuola, potenziamento dell'organico, generalizzazione della scuola dell'infanzia) su cui focalizzare l'attenzione nell'immediato, rimandando a provvedimenti successivi gli altri aspetti che richiedono approfondimenti e partecipazione di tutte le componenti scolastiche. Abbiamo giudicato sbagliata la scelta di procedere con tutte le deleghe della legge 107/15 da parte del Ministro Fedeli e riteniamo oggi un errore grave che il Governo le abbia approvate.

Un ridisegno, come vedremo, mal riuscito.

Sono note le polemiche e le proteste che hanno accompagnato l'approvazione di questa legge, impropriamente chiamata della "buona scuola". Una **legge pesantemente contestata dal mondo della scuola**, nella quale ruolo e profilo del dirigente scolastico vengono snaturati, con l'attribuzione del potere di scegliere e premiare i docenti, l'individualizzazione del lavoro educativo, una pesante intrusione nella libertà di insegnamento dei docenti, un aggravio senza precedenti dei carichi di lavoro del personale ATA, un ulteriore restringimento del ruolo della contrattazione. È, altresì, noto l'impegno della FLC CGIL a contenerne gli effetti più deleteri. In questo senso va letto il risultato ottenuto con il recente contratto sulla mobilità e l'intesa sulla chiamata diretta.

L'attuazione di una legge così importante attraverso lo strumento della delega al governo denuncia, tra l'altro, il vizio fondamentale di questa riforma, **calata dall'alto e tutta costruita senza dibattito.**

I temi su cui esse intervengono sono davvero cruciali: formazione iniziale e reclutamento, diritto allo studio e inclusione, il sistema integrato tra i nidi e le scuole d'infanzia, e tra l'istruzione e la formazione professionale, la valutazione e la certificazione delle competenze, le scuole all'estero.

Una considerazione preliminare, come in tutta la legge 107/15 a parte subirne comunque gli effetti complessivi è ignorato il **personale ATA** nonostante sia fortemente implicato nell'organizzazione e nella gestione delle scuole e nel raggiungimento degli obiettivi didattici. Nella scuola ideale e ideologica di Renzi il personale ATA non esiste perché probabilmente se ne auspica una progressiva esternalizzazione.

Interventi di non poco momento quali quelli previsti nella delega sull'inclusione o sul sistema 0-6 o sugli istituti professionali sono pensati senza alcun riguardo alla componente ATA. Come se si potesse gestire la complessa tematica della gestione della disabilità e l'implementazione del sistema 0-6 prescindere da un aumento di organico e da una qualificazione dei collaboratori scolastici; oppure si potesse implementare l'aumento delle ore di laboratorio nei professionali senza il contributo degli assistenti tecnici.

Il dirigismo che sta accompagnando le politiche sui settori della conoscenza nasconde, malamente, l'assenza di una visione strategica sullo sviluppo di questo paese. Piuttosto in qualche caso contiene una visione proprio distorta. È il caso del rilancio della "cultura umanistica". Come si fa a pensare che un argomento del genere possa essere materia da affrontare in una delega? Non solo si tratta di una questione strettamente legata agli ordinamenti e agli indirizzi degli studi, ma è un argomento che andrebbe affrontato in sedi culturali, accademiche, scolastiche, pedagogiche, poiché riguarda una riorganizzazione dei saperi in senso interdisciplinare. In questo campo la delega non solo è inutile, è pericolosa.

Le uniche note positive riguardano:

- l'individuazione di percorsi di progressiva stabilizzazione del personale attualmente in seconda e terza fascia di istituto, che è, in realtà, una presa d'atto che il regolare funzionamento di una parte ampia del sistema educativo nazionale è garantito da precari abilitati (nel corrente anno scolastico oltre 46 mila) e non abilitati (nel corrente anno scolastico quasi 42 mila)
- le scuole all'estero per le quali si afferma una maggiore trasparenza con il ripristino delle graduatorie e nella valutazione dei titoli e si rida spazio alla contrattazione sulle materie che riguardano il rapporto di lavoro.

Va poi detto che **l'emanazione dei decreti delegati non chiude però la partita**. La legge è farraginosa e serviranno ulteriori decreti, regolamenti, intese in conferenza stato-regioni, ecc. La semplificazione non appartiene al nostro legislatore, almeno non in questa fase. Infine resta aperto come nota dolente, il problema delle risorse che non ci sono.

E ora entriamo nel merito dei vari punti.

1. Sulla **formazione iniziale e sul reclutamento dei docenti** la cosa veramente positiva è il piano straordinario di reclutamento da noi fortemente richiesto. Va inoltre apprezzata la scelta di bandire concorsi ogni due anni e di eliminare il passaggio dell'abilitazione. Saranno concorsi per titoli ed esami che danno accesso a un percorso formativo triennale alla fine del quale c'è l'assunzione a tempo indeterminato. Questo nuovo sistema avrà una fase transitoria per esaurire le attuali graduatorie e, una volta a regime, garantire un reclutamento ordinato che argini finalmente il precariato. Manteniamo, tuttavia, forti perplessità su alcuni aspetti. Per l'ammissione al concorso oltre al titolo di studio universitario, vengono richiesti ben 24 crediti (CFU) in materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche (da definire nel dettaglio in un successivo decreto ministeriale). Su questo versante andrà almeno precisato che a rilasciarli siano le università pubbliche, evitando così lo sviluppo di "creditifici", con danno economico per gli aspiranti docenti.

La durata del percorso formativo post concorso, 3 anni, poi, è davvero troppo lunga.

Da sempre abbiamo segnalato che l'unico modo per superare il precariato è fare con regolarità i concorsi. Il problema vero dunque è questo: il Governo li farà davvero? Se, per non procedere all'immissione in ruolo ai fini di un presunto e indimostrato risparmio, poi i concorsi, come nel passato, non si faranno, tutta l'impalcatura creata dalla delega rimarrà un monumento all'inutilità.

2. **L'inclusione degli alunni con disabilità**, che è pure un principio importante affermato nella legge, è circondata da paletti che inficiano la finalità della legislazione vigente, ma soprattutto depotenzia l'azione sul primo dei nodi cioè la stabilizzazione dei 37.000 posti del sostegno vera ragione delle difficoltà di garantire la continuità nei percorsi di supporto. L'assegnazione del personale avviene, infatti, "nei limiti" delle dotazioni organiche vigenti, attraverso la proposta di un gruppo, il GIT, che penalizza l'autonomia scolastica L'intervento degli enti locali, per quanto di loro competenza, rimane "nei limiti" delle loro risorse finanziarie che allo stato attuale stanno determinando assenza di diritti. Il Piano per l'inclusione che ogni scuola dovrà redigere è, anch'esso, "nei limiti" delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili. È importante che la formazione in servizio del personale sui temi dell'inclusione sia predisposta dalle scuole e inserita nel PTOF. Positivo è anche il coinvolgimento del territorio e delle famiglie, purché non sia di facciata. Altro aspetto critico riguarda l'esiguità dei collaboratori scolastici che sono fondamentali nell'assistenza agli alunni disabili. Soprattutto alle scuole superiori dove l'età, il fisico e il genere pongono seri problemi di gestione. Soprattutto in questo campo, come abbiamo già fatto notare, l'indifferenza verso il personale ATA rischia di avere ricadute pessime. L'intervento sulla continuità didattica parla di tagli agli organici di sostegno, piuttosto che alla stabilizzazione dei posti necessari a garantire un vero processo inclusivo.

3. **La questione più generale del diritto allo studio** è affrontata nella delega in modo troppo burocratico per essere efficace. In che modo si garantisce ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione? Nel decreto non si capisce. È curioso, poi, che si istituisca una nuova figura professionale (rigorosamente denominata in inglese), il *mobility manager*, che dovrà occuparsi di una molteplicità di cose, senza che siano previsti fondi per

pagarlo. Le sue funzioni – organizzare gli spostamenti casa-scuola-casa di studenti e personale, mantenere rapporto con enti locali, aziende di trasporto e altre scuole del territorio per trovare soluzioni ottimali nei collegamenti, verificare la funzionalità del trasporto dei disabili, favorire una mobilità ecosostenibile... – richiedono tali competenze che non possono essere svolte, neanche a tempo perso, da un docente, da un dirigente o da un ATA.

Ma il difetto di fondo di questa delega è di non aver individuato i Livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio: mense, trasporti, sussidi sono in qualche modo affidati alle capacità di spesa degli enti locali. In questo quadro i *voucher*, la carta dello studente, la conferenza nazionale previsti dalla norma perdono molto del loro valore.

4. Molto discutibile è l'intervento sull'istruzione professionale e sull'istruzione e formazione professionale. Qui la delega eccede pesantemente il suo mandato, perché ridisegna, male, tutto il sistema, senza la necessaria attenzione agli aspetti pedagogico-didattici. Le critiche principali sono la canalizzazione precoce degli studenti verso percorsi di specializzazione, e la parcellizzazione del secondo ciclo del sistema educativo. La flessibilità dei percorsi non è assistita da linee nazionali, ma a discrezione di ciascuna istituzione che integra l'azione dei diversi soggetti del sistema. Infine, è molto pericolosa la scelta di dividere le classi in base ai livelli di apprendimento. L'anticamera di nuove classi differenziali? Dietro una terminologia modernista, si smantella il meglio dell'istruzione tecnica e professionale e si invade l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

5. Ci è sempre piaciuto parlare di **sistema 0-6**, cioè riconoscere a questo percorso una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e istruzione, operando in continuità con il segmento 0-3 e il primo ciclo di istruzione. Abbiamo costruito negli anni un'elaborazione accurata e completa sull'argomento, sia sugli aspetti istituzionali, organizzativi e di *governance*, sia sugli aspetti pedagogici e didattici, sia sulla formazione e l'inquadramento del personale. La delega su questo tema è, purtroppo, deludente. Resta fragile, a nostro avviso, l'assetto complessivo dello 0-6, nel senso che l'offerta resta molto parcellizzata. Mancano, in sostanza, indicazioni di sistema, nonostante si istituiscano i poli per l'infanzia e si parli di linee nazionali e di coordinamento pedagogico. I nidi, nonostante le affermazioni di principio, restano a domanda individuale e, anche per ragioni economiche, non si va verso la generalizzazione della scuola pubblica dell'infanzia, che rimane priva del potenziamento assegnato agli altri ordini di scuola. Ma soprattutto il progetto è compromesso dal fatto che il personale rimane inquadrato secondo sistemi contrattuali differenziati. Anche qui, l'assenza di riferimenti e di impegni verso il personale ATA è un *vulnus* pesante all'efficacia del servizio.

6. Nelle **valutazioni degli alunni** negli esami finali si mantiene per la primaria e la secondaria di primo grado il giudizio espresso in voti numerici. Confermando una scelta fondatamente criticata da molti pedagogisti, docenti e da tutte, o quasi, le associazioni professionali della scuola. Ci sembra poi poco sensato e contraddittorio escludere le prove Invalsi dall'esame (cosa in sé positiva e richiesta dalla FLC CGIL fin dal 2010), ma mantenerle tra i requisiti per l'ammissione. Insomma cosa valutano tali prove, gli apprendimenti dei singoli o l'efficacia del sistema? Questo si propone anche nella scuola superiore, dove le prove Invalsi rischiano di sovrapporsi all'ordinaria verifica e valutazione degli apprendimenti, svalutando così il ruolo dei docenti. Secondo noi una cultura della valutazione nelle istituzioni scolastiche non può prescindere da una dimensione collaborativa, di confronto e condivisione tra il mondo scientifico e della ricerca e il mondo della scuola, che, tra le sue specificità, ha anche quella della ricerca e della sperimentazione. E le prove Invalsi, se davvero vogliono "verificare" l'efficacia del sistema, si facciano su base campionaria e vengano gestite da specialisti, liberando le scuole e i docenti da una incombenza burocratica che non è di loro competenza. E, ancora, se le prove debbono avere quelle finalità, non abbiano nessuna incidenza sul destino dei ragazzi, come accadrà se venisse mantenuta nella delega l'idea di far risultare gli esiti sulla certificazione delle competenze.

Giustamente si prevedono azioni di sostegno per alunni che hanno mostrato difficoltà ma che sono ugualmente passati alla classe successiva. Peccato, però, che per questi interventi didattici di supporto e di aiuto non siano previsti finanziamenti.

Molti dubbi ci suscita l'inserimento dell'alternanza scuola-lavoro come requisito per l'ammissione all'esame e poi oggetto di colloquio. A parte tutte le considerazioni sull'alternanza che, come

sappiamo, non ha lo stesso successo sempre e dappertutto, non riusciamo a capire come un'esperienza del genere, anche la migliore, possa essere considerata un apprendimento valutabile. Abbiamo anche diverse perplessità su come sono organizzate le funzioni ispettive e di controllo sugli esami.

7. Un'ultima considerazione sulle risorse. La legge 107/15 ha avuto l'unico merito di non sottrarre finanziamenti alla scuola. E tuttavia, ha voluto precisare che l'attuazione delle deleghe non deve comportare *nuovi o maggiori* oneri a carico della finanza pubblica, salvo apportare corrispondenti tagli su altre voci contenute nelle stesse deleghe.

Ora, abbiamo visto come le deleghe attuative intervengano, anche oltre le indicazioni della 107, a ridisegnare il sistema e i suoi obiettivi. E infatti l'ultima legge finanziaria, quella dell'anno in corso, ha stanziato per il triennio 2017-2019 1 miliardo e 200 milioni di euro proprio per l'attuazione delle deleghe. Questa somma è stata reperita nell'ambito delle riprogrammazioni e delle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella legge di bilancio. In altre parole non si tratta di risorse in più nel bilancio dello Stato ma di soldi prelevati da altre voci e da altre annualità.

In sostanza, si tratta ancora una volta di una riforma non discussa con il mondo della scuola (e si vede), ma anche con risorse inadeguate.

Va infine detto che manca all'appello una delega, quella della **revisione del Testo unico** sulla scuola. Il DLgs 297 del 1994, dopo oltre 20 anni e tanti interventi sul sistema scolastico, avrebbe bisogno di una robusta revisione. Vogliamo sperare che, quando si farà, e ci attendiamo tempi brevi, essa avvenga in un clima e con un approccio diverso da quelli sperimentati dalle otto deleghe di cui abbiamo parlato finora. Con la discussione, il confronto, la condivisione con i soggetti interessati, e in primo luogo con le rappresentanze sindacali che hanno dimostrato coi fatti di essere più rappresentative di quanto si creda.

In conclusione ribadiamo che **la FLC CGIL, non si riconosce nel modello di scuola che emerge da queste deleghe che è in perfetta coerenza con quanto previsto dalla legge 107/15.**

Questi provvedimenti rendono ancora più grave la situazione del personale scolastico, oberato da carichi di lavoro ormai fuori controllo.

Una legge, la 107/15, sbagliata in radice, figlia di una ideologia primitiva e perdente, e un contratto che non si rinnova dal 2007, hanno creato uno scenario di sofferenza e di impasse nella scuola non più tollerabile.

Inevitabilmente su molti fronti l'approvazione delle deleghe e soprattutto la loro attuazione **rischia di portare ad una lunga stagione conflittuale con il mondo della scuola.** Il nostro obiettivo è quello di riaprire una vera discussione pubblica sulla missione della scuola e sulle sue vere priorità. Soprattutto in un Paese dove crescono le disuguaglianze, che questa legge alimenta, per giungere alla costruzione di un modello alternativo alla legge 107/15, capace di ridare senso e dignità a chi nella scuola lavora.

Nutriamo la speranza di una scuola migliore da offrire alle generazioni future, in grado di combattere e non alimentare le differenze di classe, che sempre più si allargano nel nostro Paese.

Scheda FLC CGIL sul

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59

Formazione iniziale e reclutamento dei docenti nella scuola secondaria

Il Decreto legislativo 59/17 previsto dal comma 181 lettera b) della legge 107/15 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017.

Il Decreto introduce una **nuova procedura per la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti** della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia di posto comune che di sostegno. Nel Decreto **è anche regolata una fase transitoria** per la stabilizzazione dei docenti già in possesso di abilitazione e/o di almeno 3 anni di servizio come supplenti.

Il sistema ordinario a regime

I contenuti

Il sistema prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l'ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto "percorso FIT", superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

Concorsi

I concorsi saranno banditi, a partire dal 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati. Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e di almeno 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche (da definire nel dettaglio con successivo decreto ministeriale).

Il concorso prevede due prove scritte e una prova orale.

La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso. La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche

La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e per la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.

Per il sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione.

Percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, sono avviati tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi.

IL FIT è così articolato:

- il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a carico del MIUR) con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€.
- il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e l'inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni). È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno effettuate.
- il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati sono valutati. Lo saranno anche al termine del terzo anno e, in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le ricadute sul precariato	Il nostro commento
<p>Si supera la necessità del possesso dell'abilitazione per accedere ai concorsi che saranno aperti a tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio richiesti. Il percorso a regime (una volta stabilizzato il precariato storico), potrebbe garantire un reclutamento costante e certo, se la programmazione dei posti a concorso sarà realmente "scientifica" e non "casuale" come avvenuto per i precedenti concorsi.</p> <p>Soprattutto se verrà dedicato all'acquisizione dei 24 Cfu uno specifico welfare che garantisca le fasce sociali più deboli, a partire da coloro che sono già in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso al concorso.</p>	<p>Diverse sono le questioni sulle quali è necessario intervenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• La durata del percorso è troppo lunga: la nostra richiesta è di ridurla di un anno.• La richiesta dei 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche rappresenta un ulteriore onere per i docenti già in possesso dei titoli di studio richiesti: la nostra proposta è di poter prescindere dal possesso di tali crediti (eventualmente da acquisire durante il percorso) per coloro che hanno acquisito il titolo di accesso entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo.• Va costruito uno specifico welfare anche per l'acquisizione dei 24 CFU al fine di tutelare le fasce sociali più deboli. I CFU devono essere rilasciati dalle Università autorizzate, per evitare il mercato dei titoli che è già in atto.• La retribuzione prevista nei primi due anni è del tutto insufficiente ed in ogni caso deve essere definita all'interno delle normali regole del contratto nazionale sia da un punto di vista dei diritti che da un punto di vista contributivo e previdenziale.• Le modalità e i criteri di valutazione in itinere e finali del percorso FIT sono demandati a successivi provvedimenti: è necessario che siano garantite equità e trasparenza.

La fase transitoria

I contenuti
<p>La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria dei docenti abilitati e da un concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal concorso ordinario.</p> <p>Nel dettaglio il percorso è così definito: Le assunzioni avvengono al 50% dalle GAE e i restanti posti sono assegnati al concorso 2016. Fino alla scadenza del concorso (triennio) è previsto che abbiano diritto all'assunzione anche coloro che non sono nella graduatoria di merito ma hanno superato tutte le prove (cosiddetti idonei). I vincitori mantengono il diritto all'assunzione anche dopo la scadenza naturale delle graduatorie.</p> <p>Qualora restino posti non coperti si attingerà alle nuove graduatorie degli abilitati ed ai nuovi concorsi (riservato e ordinario) con quote percentuali che diminuiscono nel tempo.</p>

La graduatoria regionale di merito degli abilitati delle 2 fasce d'istituto sarà costituita nel 2018 attraverso uno specifico concorso che prevede solo una prova orale senza sbarramento (sono esclusi i docenti già di ruolo). Gli assunti da questa graduatoria saranno assegnati direttamente al terzo anno del percorso FIT (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l'anno successivo.

A questa graduatoria saranno assegnati il 100% dei posti rimasti (per esaurimento delle GAE e del concorso 2016), nel 2018/2019 e nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale decresce fino al 20% e la quota restante (oltre ai posti eventualmente residuati per esaurimento della stessa) sarà assegnata ai nuovi concorsi riservati e ordinari.

Al concorso riservato spetta il 100% dei posti nel 2020/2021, il 60% nel 2021/2022 e negli anni successivi quote decrescenti fino al 20%. Il concorso riservato sarà attivato, ogni due anni, a partire dal 2018. È prevista solo la prima prova scritta (disciplinare) e la prova orale. Potranno partecipare tutti coloro che abbiano maturato, alla data di scadenza, almeno 3 anni di servizio (180 gg) negli ultimi 8 anni. Non saranno richiesti i 24 crediti nei settori antropopsico-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Gli assunti da questo concorso sono esonerati dal secondo anno del percorso FIT: dovranno conseguire la specializzazione e l'anno successivo saranno assegnati al terzo anno del percorso (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l'anno ancora successivo.

Il concorso ordinario sarà attivato, ogni due anni, a partire dal 2018.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le ricadute sul precariato	Il nostro commento
<p>La graduatoria di merito regionale ad esaurimento dà senz'altro una speranza a coloro che da abilitati permangono nelle graduatorie di istituto senza poter accedere alla stabilizzazione. La soluzione adottata per la fase transitoria dovrebbe garantire, almeno per la maggior parte delle classi di concorso, l'esaurimento del precariato "storico" a partire dai docenti già abilitati e da quelli con 3 anni di servizio.</p> <p>Per alcune classi di concorso, nelle quali sono ancora numerosi gli aspiranti in GAE e per le quali ci sono pochi posti disponibili, i tempi di esaurimento saranno molto lunghi.</p>	<p>Per la FLC CGIL è necessario che la fase transitoria per stabilizzare i precari già abilitati preveda un analogo percorso per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale. Il nuovo sistema sarà finanziato dal 2020, pertanto ci sono i tempi per un nuovo piano nazionale di assunzioni che renda giustizia dello sconclusionato Piano di Assunzioni previsto dalla Legge 107 che ha leso il diritto delle scuole ad avere un organico congruente col Piano dell'offerta Formativa e il diritto dei precari, rimasti fuori dal Piano, a conseguire una stabilizzazione certa in relazione ai posti di cui hanno bisogno le scuole per raggiungere gli obiettivi dei loro PTOF.</p> <p>Il precariato nella scuola è la conseguenza dell'uso indiscriminato dell'organico di fatto, il caso dei posti di sostegno parla per tutti. I precari che ancora oggi garantiscono il reale funzionamento delle scuole hanno diritto ad essere assunti attraverso un progetto di stabilizzazione che ne riconosca la funzione svolta.</p>

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60
Promozione della cultura umanistica, valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno
della creatività

I contenuti

Finalità

Garantire la cultura umanistica e il sapere artistico alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti. A tal fine è compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum. Sostenere lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche.

Modalità attuative

Sono introdotti i "temi della creatività" intesi come componenti del curriculum e aree di riferimento per le istituzioni scolastiche per la realizzazione di iniziative coerenti con i contenuti del decreto legislativo. Le aree sono le seguenti:

- a) musicale-coreutico;
- b) teatrale-performativo;
- c) artistico-visivo;
- d) linguistico-creativo.

La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola - lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche che possono essere programmati in rete con altre scuole e attuate con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Piano delle Arti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è adottato ogni tre anni il "Piano delle Arti" contenente le seguenti misure:

- a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo,
- b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei "temi della creatività";
- c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa;
- d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro nazionali;
- e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia;
- f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
- g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali;
- h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

Per l'attuazione del Piano delle Arti, è istituito, un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività". Il fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il Piano delle arti prevede specifici finanziamenti a favore dei "Poli ad orientamento artistico e performativo" e delle scuole secondarie di secondo grado, singole o in rete, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività

Governance preposta alla progettazione e alla promozione della conoscenza delle arti in ciascun grado di istruzione.

I soggetti del sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, sono:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti,
- l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
- le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di per la secondaria di secondo grado e nei Poli nel primo ciclo,
- le Istituzioni AFAM,
- gli Istituti tecnici superiori,
- i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal MIUR e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

A livello territoriale si individuano quali soggetti di riferimento organizzativo:

- le reti di scuola facenti parte del medesimo ambito territoriale (con compiti di coordinamento delle progettualità, valorizzazione delle professionalità del personale docente, condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori, ecc.),
- i Poli ad orientamento artistico e performativo. Possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e che hanno costituito team di docenti in possesso di specifici requisiti e titoli professionali definiti con apposito decreto ministeriale

Ruolo dell'INDIRE

- Formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;
- documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;
- supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa;
- raccolta e diffusione delle le buone prassi.

Formazione del personale docente

La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

La pratica artistica e musicale nei cicli del sistema educativo

Scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale.

Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria

Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

Con apposito decreto ministeriale sono definiti

- le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali;
- gli orari;
- i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.

Con l'entrata in vigore di tale decreto cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

Scuola secondaria di secondo grado

Le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curricolare e/o extracurricolare.

Le scuole secondarie di secondo grado, singole o in rete, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti.

Licei musicali e coreutici

Ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Nei licei musicali è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico- musicale

Con decreto ministeriale sono definiti i requisiti per l'accesso ai licei musicali.

Le istituzioni AFAM del settore musicale possono organizzare corsi propedeutici esclusivamente finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le medesime istituzioni.

A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale è prevista unicamente l'iscrizione ai corsi propedeutici. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, sono assegnati ai corsi propedeutici.

Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

Fabbisogno di organico

Il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Criticità per scuole e personale	Il commento della FLC
Come è consuetudine della "migliore" tradizione ministeriale in tema di istruzione artistica, il decreto demanda la concreta attuazione a molti atti successivi. Insomma carte che rimandano ad altre carte rendendo i processi decisionali sempre più opachi e chiusi in strette cerche di "esperti ignoti".	Questa delega, che abbiamo già definito essere un "autentico oggetto misterioso" per la modalità con cui si è svolta l'attività di consultazione ed elaborazione del testo, difficilmente potrà avere un impatto significativo sulla quotidianità dei processi educativi e gestionali del sistema scolastico,

Eccesso di delega

Lo schema va ben oltre le disposizioni tassative della legge primaria delegante. Citiamo i casi più eclatanti:

- vengono abrogate disposizioni importanti relativi ai corsi ad indirizzo musicale tra cui addirittura il DM 201/99 che ne regola il funzionamento, l'organizzazione e fornisce disposizioni di carattere didattico pedagogico. La norma primaria prevede unicamente il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale.
- Vengono fornite indicazioni sul numero di cattedre per singolo liceo musicale nonché sulla loro distribuzione e sui piani orari dei licei coreutici. La norma primaria prevede "il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei"

Un modello burocratico

La principale preoccupazione del testo è quello di fornire dall'alto proposte e/o risposte di carattere organizzativo alla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività e questo in perfetta sintonia con il modello burocratico-gestionale di sistema di istruzione disegnato dalla Legge 107/15:

- sono individuati i "temi della creatività" intesi come macroaree disciplinari,
- sono elencati i protagonisti del sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti,
- è prevista l'emanazione ogni tre anni del "Piano delle arti"
- sono individuati i compiti dell'INDIRE
- sono indicati le strutture territoriali preposte alla realizzazione e coordinamento delle attività (i Poli ad orientamento artistico e performativo nel primo ciclo, le reti di scuole nel secondo ciclo)

A parte il continuo rimando ad atti successivi, un sistema di questo tipo, calato interamente dall'alto, avrà molto probabilmente un impatto molto limitato sui quotidiani processi educativi.

Da notare come in nessun punto si faccia riferimento all'assoluta necessità di effettuare, preliminarmente, un censimento delle iniziative curriculari e/o extracurriculari e delle dotazioni laboratoriali e strumentali presenti nelle istituzioni scolastiche, a partire da quelle finanziate dai fondi europei.

perché risponde ad esigenze molto generiche, non strutturate e poco individuabili nei contesti didattici, con rimandi continui ad atti e provvedimenti successivi.

Il decreto, che ha l'unico pregio di aver portato l'attenzione sull'esigenza di una formazione "di cittadinanza" tale da responsabilizzare le generazioni future al patrimonio culturale ed artistico non pone, in realtà, alcun obiettivo concreto; al contrario, presenta una sequela di intenti che, sotto l'egida dei "temi della creatività", vorrebbe incentivare una non specificata diffusione e apprendimento delle pratiche artistiche. Ma non solo: anche di quelle del design, danza, cinema e media, dell'artigianato e opere italiane di qualità (era Made in Italy), della scrittura creativa, poesia, forme espressive innovative, dei linguaggi e i dialetti parlati in Italia. E non finisce, perché le commissioni parlamentari durante la discussione hanno avuto gioco facile nel continuare l'infinito elenco "immateriale" dei possibili argomenti: l'estetica, lo studio storico-critico, le attività teoriche e pratiche in ambito filosofico-archeologico, in aggiunta a quello demo-etno-antropologico e alle competenze argomentative.

In conclusione, se da un lato sono stati ridimensionati tutti gli elementi valutativi e "performativi", così lontani da un reale sostegno alla promozione della cultura e alla creatività in ambito didattico; dall'altro, però, ciò che rimane è un progetto senza senso, senza nuovi investimenti, senza ruolo, che ha fatto parlare di sé, ma attende momenti migliori. Il nostro contrasto a questa delega è la semplice constatazione della sua inutilità, a fronte di un cambiamento che avrebbe potuto modificare l'approccio complessivo alla conoscenza (a partire del pensiero divergente, per intenderci) ma che è clamorosamente franato in una proposta senza contenuti e senza autenticità.

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61
Istruzione professionale e raccordi con l'istruzione e
formazione professionale

I contenuti

Finalità del sistema dell'istruzione professionale

- formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy",
- garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

L'idea della studentessa e dello studente nell'istituto professionale

I nuovi percorsi, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a **valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo** (*allegato A, paragrafo 1: Identità dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P.*).

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni per assumere **ruoli tecnici operativi**

Il triennio successivo al primo biennio è finalizzato a far acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro (art. 4 comma 3 lettera b).

Indirizzi di studio

Sono previsti **11 indirizzi di studio**. Cancellati settori, articolazioni e opzioni previsti dal DPR 87/10

Le istituzioni scolastiche possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, utilizzando gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. **L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.**

Assetto organizzativo

L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

Biennio

- 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
- 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.

Totale 2112 ore

Le istituzioni scolastiche possono

- organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici che possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici (art. 4 comma 2)
- articolare le classi in livelli di apprendimento (*allegato A punto 2 "Strumenti organizzativi e metodologici"*)

Triennio

Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno.

Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in:

- 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
- 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo

Ufficio tecnico

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, **senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente**, Le funzioni relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici.

Assetto didattico

Il consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza redige per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il "Progetto formativo individuale".

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di **tutor** per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati **nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente**.

I percorsi sono organizzati per unità di apprendimento.

Nel primo biennio, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata, **nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente**:

- alla personalizzazione degli apprendimenti,
- alla realizzazione del progetto formativo individuale
- allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia

- utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio
- utilizzare gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno,
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente**
- costituire, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti
- dotarsi di un comitato tecnico-scientifico, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

Costituzione delle classi

I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e fermo restando i tagli previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*art. 9 comma 3*).

Passaggio al nuovo ordinamento

I "nuovi" percorsi di istruzione professionale saranno attivati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. **Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente**.

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali

È abrogata la norma di legge che prevedeva l'obbligo di attivare **organici raccordi** tra filiera tecnico-professionale e IeFP (*art. 13, comma 1- quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*).

La studentessa e lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra:

- a) i **percorsi di istruzione professionale** per il conseguimento di diplomi quinquennali;
- b) i **percorsi di istruzione e formazione professionale** per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Previa **intesa in conferenza Stato-Regioni**, recepita in apposito decreto interministeriale, e successivi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

I **passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale** è effettuato esclusivamente a domanda della studentessa e dello studente.

È istituita la "*Rete nazionale delle scuole professionali*" di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate. Finalità della "Rete" sono:

- **rafforzare** gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro,
- **diffondere e sostenere** il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato.

La Rete si raccorda con la "*Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro*" (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le principali novità per gli studenti e le famiglie	Il nostro commento
<ul style="list-style-type: none"> - Dall'anno scolastico 2018/19 non sarà più possibile iscriversi ai percorsi quinquennali dell'istruzione professionale acquisendo contemporaneamente al terzo anno la qualifica professionale dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I percorsi di IeFP, se autorizzati dalle Regioni, saranno erogati in classi distinte e separate dai percorsi quinquennali. Si tratta di una assoluta novità per gli studenti delle 15 Regioni in cui gli istituti professionali realizzavano percorsi di Istruzione e Formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. - Attualmente gli studenti che frequentano i percorsi quinquennali, al terzo anno possono scegliere se proseguire nel settore/indirizzo/articolazione dei percorsi ordinamentali previsti dal Regolamento dei professionali (DPR 87/10) o se proseguire in una delle opzioni definite a livello nazionale utilizzando i cosiddetti spazi di flessibilità (35% del monte ore del secondo biennio e 40% del quinto anno). In altre parole gli spazi di flessibilità non sono a disposizione della singola istituzione scolastica. Con il decreto legislativo in oggetto ogni singola istituzione scolastica potrà utilizzare autonomamente gli spazi di flessibilità fino al 40% del monte ore del triennio, a cui potrà aggiungersi la quota di autonomia pari al 20% del monte orario del triennio. Pertanto lo studente potrebbe trovarsi nella 	<p>Il testo definito del decreto legislativo non ha sostanzialmente modificato l'impianto originario. L'interlocuzione con le Regioni ha avuto per oggetto unicamente le risorse e la ripartizione delle competenze in tema di IeFP. È mancato totalmente un reale coinvolgimento di chi opera negli istituti professionali e pertanto il confronto sugli aspetti pedagogico-didattico non ha semplicemente avuto luogo. Persino sul tema della distinzione tra alternanza scuola lavoro (metodologia didattica) e l'apprendistato (contratto di lavoro), il MIUR ne esce pesantemente sconfitto nonostante FAQ e chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale: i due dispositivi nel decreto legislativo sono sempre accostati e addirittura si parla in un articolo di alternanza scuola-lavoro in apprendistato.</p> <p>Il decreto conferma la scelta di parcellizzare ulteriormente il secondo ciclo del sistema educativo, con una spinta alla canalizzazione degli studenti sempre più precoce. L'integrazione dei viene spacciata per sovrapposizione di competenze e quindi da rigettare in toto. Quindi la parola d'ordine è dividere: l'istruzione tecnica nulla deve avere a che fare con l'istruzione professionale che a sua volta deve essere ben distinta dall'istruzione e formazione professionale. Si consiglia vivamente di dividere le classi per gruppi in base ai livelli degli apprendimenti. Il rischio di creare classi ghetto formata da gruppi di ragazzi omogenei per "preparazione cognitiva" o di "scolarizzazione" appare fortissima. In questo senso è allarmante</p>

situazione di iscriversi a un indirizzo la cui identità potrebbe essere profondamente modificata durante il percorso di studio. Si realizzerebbe in questo modo quanto previsto del riordino della Gelmini e che la FLC CGIL aveva contribuito a bloccare nel 2012. In altre parole e come già denunciato dalla FLC CGIL quando fu varato il DPR 87/10: *"la percentuale oraria di flessibilità, aggiuntiva alla quota prevista dall'autonomia, creerà uno spazio di flessibilità così ampio che difficilmente potremo parlare di sistema nazionale dell'istruzione professionale"*.

- Coerentemente con l'idea che i nuovi percorsi tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo, vi è una **riduzione del numero di ore dell'area generale**: due ore in meno per ciascun anno del primo biennio, un'ora in meno per ciascuno dei tre anni del triennio. **Aumentano le ore di laboratorio sia in presenza che frontali**. Non sono previsti investimenti sulle dotazioni laboratoriali.
- **Nessuna novità sul fronte della costituzione delle classi**. Pertanto le classi prime e terze continueranno ad essere formate fino a 33 alunni. A tal fine il decreto legislativo richiama espressamente il mantenimento dei tagli previsti dall'64 comma 6 della legge 133/08 (legge Gelmini/Tremonti)
- **Le classi potranno essere articolate in livelli di apprendimento**.

quanto potrebbe accadere ad esempio agli **studenti con disabilità** che in misura rilevante frequentano gli istituti professionali. Per usare le parole di Michael Young, invece di puntare a "mischiare i dissimili" avremmo la "segregazione" dei simili attraverso lo strumento della scelta fatta a 13 anni che diventa strutturalmente senza ritorno.

L'affermazione secondo cui i percorsi dell'istruzione professionale sono finalizzati a consentire "una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni", accentua in maniera parossistica l'idea di **percorsi a "vicolo cieco"**. Insomma un ritorno alla grande al passato. Naturalmente tutto ciò è condito da parole "moderne" che però poco modificano l'impianto sistemico: "scuole territoriali dell'innovazione", "scuola aperta", "laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica sul territorio,", ecc.

La delega prevede specifiche risorse per finanziare la modifica dei piani orari con **l'aumento delle ore di laboratorio** soprattutto in presenza. In particolare è previsto, a regime, una riduzione di 1.204 di posti per i docenti laureati, ed un aumento 2.478 di posti per i docenti con qualifica ITP. Le risorse partono però dall'ipotesi che il numero di iscritti ai percorsi degli istituti professionali rimanga costante rispetto a quello attuale. Si tratta di un'ipotesi largamente inattendibile tenuto conto che l'intero impianto della delega tende a ridurre l'offerta formativa a seguito del superamento dell'area tecnico-professionale e della pesante riduzione dell'offerta IeFP sussidiaria.

La **figura del tutor** viene introdotta surrettiziamente, al di fuori del contratto nazionale, senza prevedere specifiche risorse e mettendo a carico del FIS il costo di funzioni ordinamentali. Con le stesse modalità è prevista la **generalizzazione dell'Ufficio tecnico, richiesta da sempre avanzata dalla FLC CGIL**, ma che viene realizzata senza istituire appositi posti in organico.

Si conferma la scelta politica di dare un **colpo mortale alla sussidiarietà integrativa**, che consentiva la frequenza dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale acquisendo contemporaneamente al terzo anno la qualifica professionale, considerata una esperienza fallimentare senza appello, nonostante costituisca la parte più grande

	<p>dell'Istruzione e Formazione Professionale del nostro Paese (realizzata in ben 15 Regioni).</p> <p>La FLC CGIL nei prossimi mesi intensificherà la propria azione sia sul fronte rivendicativo, sia su quello istituzionale (la delega prevede vari provvedimenti successivi) sia su quello vertenziale. A tal proposito ricordiamo che la legge 107/15 prevedeva l'emanazione di un decreto legislativo certamente impegnativo ma ben circoscritto: in particolare non prevedeva certamente la modifica della struttura ordinamentale dei percorsi professionali, l'eliminazione di qualsiasi riferimento a settori e opzioni, l'abrogazione in toto del DPR 87/10. Si tratta di alcuni casi di eccesso di delega che dovranno essere attentamente valutati.</p>
--	--

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62
Valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato
nel primo e secondo ciclo

I contenuti

Le novità per la valutazione, il primo ciclo e per l'istruzione parentale e le scuole italiane all'estero, si applicano a decorrere dal settembre **2017**; per l'esame di Stato del secondo ciclo, per l'istruzione in ospedale e luoghi di cura e per l'istruzione domiciliare, trovano applicazione dal settembre 2018

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene **integrata** dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte per **Cittadinanza e Costituzione**, oggetto di colloquio anche all'Esame conclusivo.

La **certificazione finale delle competenze**, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l'orientamento verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove **INVALSI**.

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell'Istituzione scolastica.

Alla **primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali** e con voto unanime dei docenti della classe, *comprovato* da motivazione puntuale.

Nella scuola primaria **le prove nazionali INVALSI** si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, **italiano matematica e inglese nella classe quinta**.

L'ammissione alla classe successiva **e alla prima classe della secondaria di primo grado** è prevista anche in caso di *livelli di apprendimento* solo "parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". In questo caso, diviene obbligatorio per l'istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli.

Nella scuola secondaria di primo grado le **prove INVALSI** si svolgono nell'ultimo anno di corso e coinvolgono le discipline **italiano, matematica e inglese**. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

Le rilevazioni degli **apprendimenti contribuiscono** al processo di **autovalutazione** delle istituzioni scolastiche

Nella scuola **secondaria di primo grado, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico per il singolo alunno.

Anche alla secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e all'esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune.

I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle deliberazioni per l'ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, "se determinante" diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.

L'esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.

Il **test Invalsi**, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell'anno scolastico e non più durante l'esame. La prova INVALSI **comprenderà la lingua inglese** e sarà considerata un requisito di ammissione all'esame, anche se **non influirà più sul voto finale**. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

L'Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l'esame.

L'ammissione all'esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che abbiano conseguito l'ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. L'ammissione all'Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi all'Esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell'esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l'iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

Attraverso la funzione ispettiva assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e in particolare sull'organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, anche sulle iniziative organizzative – didattiche organizzate dall'istituzione scolastica **per il recupero delle carenze formative**.

ESAME DI STATO SECONDO CICLO

Per l'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado sono previste due prove scritte, la prima di italiano e la seconda di indirizzo e un colloquio attraverso cui saranno accertate le conoscenze e le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti nelle discipline di studio e nelle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione". Durante il colloquio i candidati esporranno le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte nel percorso di studi.

Sono requisiti di ammissione all'esame di stato del secondo ciclo, oltre alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore obbligatorio, lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro previste dal corso di studi e la partecipazione nell'ultimo anno di corso alle prove.

Le prove INVALSI, svolte nel corso dell'ultimo anno nella modalità *computer based*, verificano i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto della prova standardizzata e

comprendono la prova di inglese. È prevista una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi.

L'ammissione **all'esame di Stato** conclusivo **del secondo ciclo** prevede la valutazione con **sei decimi in ciascuna disciplina** (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con *adeguata* motivazione, anche con voto inferiore a sei in una sola disciplina.

Questo non vale **per il** voto legato al **comportamento** poiché il voto inferiore a sei nel comportamento determina la non ammissione all'esame.

L'ammissione con una insufficienza, però, incide sul credito finale con cui si accede all'Esame Partecipano al Consiglio finale tutti i docenti che svolgono **attività e insegnamenti** per tutti gli studenti o per gruppi limitatamente a questi ultimi.

Per la religione cattolica o attività alternativa, vale quanto detto per il primo ciclo.

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con decreto ministeriale verranno definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi delle prove d'esame, in relazione alle conoscenze, abilità e competenze rilevate.

Il voto finale resta espresso in centesimi ma aumenta il peso del **credito scolastico che incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.**

Le valutazioni delle prove d'esame vengono uniformate attraverso l'utilizzo di una **griglia ministeriale** per la prima e seconda prova scritta, per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità. Con decreto ministeriale, entro gennaio viene definita anche la modalità organizzativa per lo svolgimento del **colloquio**.

Nei percorsi di istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico e una parte di essa viene predisposta dalla Commissione d'esame, in coerenza con le specificità dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La Commissione non cambia nella sua composizione attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni.

Il mancato superamento dell'esame di Stato viene indicato per ogni tipologia di indirizzo, con l'indicazione finale "non diplomato".

Nel caso di istruzione **domiciliare o in ospedale e luoghi di cura**, è prevista la partecipazione allo scrutinio dei docenti che hanno seguito l'alunno per una parte dell'anno scolastico prevalente rispetto alla frequenza della scuola.

Nell'**istruzione parentale** la presentazione della **comunicazione preventiva è annuale**, come è annuale l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Criticità per le scuole e il personale e norme abrogate	Il nostro commento
<p>Il decreto prevede che i docenti, anche di altro grado, che hanno svolto <i>attività</i> o insegnamenti sia per la classe sia per gruppi, al fine dell'ampliamento o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscano elementi conoscitivi 1) sull'interesse manifestato 2) sul profitto di ciascun alunno (art. 2).</p> <p>Non viene fatta alcuna distinzione tra esperti esterni di cui la scuola eventualmente si avvale e docenti appartenenti all'organico dell'autonomia a cui sono stati assegnati insegnamenti aggiuntivi o attività di recupero e/potenziamento. È perciò necessario che</p>	<p>VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO</p> <p>Il decreto non apporta modifiche alla modalità di valutazione numerica nel primo ciclo, anche se nei pareri di Camera e Senato troviamo l'invito a introdurre forme sostitutive della valutazione numerica che rappresentino i diversi livelli di apprendimento (lettere o aggettivi).</p>

insieme ai criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF per ciascuna delle attività di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa, venga stabilito che il docente assegnato a quelle attività partecipa alle attività di valutazione e attraverso quali modalità obbligatorie (se esprime una sua valutazione riportata nel documento di valutazione, se si esprime e partecipa alla discussione in occasione dei Consigli di Classe, etc.), per fornire i previsti elementi di giudizio ai titolari delle discipline.

Particolare attenzione deve essere prestata all'elaborazione dei **Regolamenti d'istituto** e alla loro coerenza rispetto allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto educativo, in quanto costituiscono i punti di riferimento per la **valutazione** descrittiva del **comportamento**.

All'artt. 3 e 5: la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e ai fini della validità dell'anno scolastico nella secondaria di primo grado, si fa riferimento a non meglio specificati "*casi eccezionali*", espressione che imporrà alle istituzioni scolastiche una preventiva definizione della casistica, anche per limitare l'eccessiva discrezionalità in relazione al caso concreto. L'art. 6 che per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo, rimanda all'*adeguata* motivazione della delibera del CdC.

L'art. 2 precisa che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato, individuato all'interno del consiglio.

Secondaria di primo grado: le prove **INVALSI** devono essere svolte entro aprile della classe terza. Nel caso di assenza dell'alunno, il **Consiglio di Classe** deve valutare le (gravi e documentate) motivazioni dell'assenza e prevedere una sessione suppletiva. Si tratta di una disposizione priva di coerenza rispetto al senso di una prova che costituirebbe elemento per la valutazione di sistema e non per la valutazione degli apprendimenti. Peraltro, le contraddizioni si colgono anche in seguito. La mancata previsione nel caso di istruzione in ospedali e domiciliare e per le scuole italiane all'estero, confermerebbe il valore di verifica di sistema; tuttavia in relazione all'esame di Stato e alla conseguente certificazione, le prove INVALSI (anche per i candidati privatisti nel

Conferma, nonostante le numerose critiche provenienti dal mondo della scuola e dalla comunità scientifica, l'obbligatorietà dello **svolgimento delle prove INVALSI** ai fini dell'ammissione all'esame.

Le prove nazionali nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la lingua inglese accertano abilità coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, anche in convenzione con enti certificatori, ma sempre rigorosamente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prevede la possibilità che gli esami di idoneità alle classi successive alla prima della primaria e della secondaria di primo grado siano effettuati dagli alunni che compiono gli anni previsti non per l'iscrizione alla classe per cui sostengono l'esame, ma alla classe precedente (es. possono sostenere l'esame di ammissione alla classe seconda della scuola primaria coloro che compiono i sei anni entro il 31 dicembre **dello stesso anno in cui sostengono l'esame** e non dello stesso **anno scolastico** in cui sostengono l'esame). **Tale indicazione di fatto consente l'anticipo di un anno non solo ai nati entro il 30 aprile ma anche a quelli nati nei mesi successivi e consente altresì la frequenza della scuola primaria o di tutto il primo ciclo in scuole non statali e non paritarie iscritte negli albi regionali a partire già dai 5 anni, con la possibilità di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria a 10 anni e l'esame di stato del primo ciclo da privatisti a 13 anni.**

Da notare infatti che, per quanto riguarda l'ammissione all'esame dei candidati privatisti, viene correttamente indicato che possono essere ammessi i candidati che, in possesso dell'ammissione alla classe prima della secondaria, compiono tredici anni entro il 31 dicembre dell'anno **scolastico** in cui sostengono l'esame. Successivamente, tuttavia, viene prevista anche la possibilità che possono sostenere l'esame coloro che sono in possesso dell'ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado da almeno un triennio, con evidente riferimento a coloro che, avendo frequentato una scuola non statale e non paritaria con un anno di anticipo, hanno sostenuto a 10 anni l'esame di ammissione alla classe prima della secondaria di primo grado.

primo ciclo) risultano "volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda ..." (art. 19, comma 1). Allo stesso modo, per la certificazione delle competenze nel primo ciclo (art. 9).

Per tutte le classi del primo ciclo, della primaria e della secondaria di primo grado, è previsto che, nel caso in cui le valutazioni periodiche e finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, l'istituzione scolastica "nell'ambito della sua autonomia didattica e organizzativa" attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento sul cui svolgimento la funzione ispettiva svolgerà attività di verifica e monitoraggio. Nella relazione finanziaria allo schema di decreto si può leggere che, per le iniziative di recupero, non viene previsto lo stanziamento di risorse aggiuntive in quanto l'organico dell'autonomia assegnato alle scuole consente alle stesse di far fronte a tali esigenze.

Le nuove disposizioni relative all'esame del primo ciclo trovano applicazione già dall'a.s 2017/2018, mentre quelle dell'Esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado sono rinviate all'a.s. 2018/2019, essendo necessario del tempo affinché vada a regime la pratica dell'alternanza scuola lavoro

ABROGAZIONI e cessazioni di efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)

Art. 146 comma 2 e 179 comma 2 (primo ciclo, prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo ammissione ai fini dell'ammissione alla classe successiva); **art. 185 commi 3 e 4** (composizione commissione Esame di Stato primo ciclo e giudizio finale);

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53),

art. 8, commi 1, 2 e 4 (valutazione nella scuola primaria. Non viene abrogato il co.3 "Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche

ESAMI DI STATO SECONDO CICLO

Le prove nazionali INVALSI sono obbligatorie anche ai fini dell'ammissione all'esame di stato del secondo ciclo. Gli esiti delle prove vengono riportati in una specifica sezione del *Curriculum della studentessa e dello studente* allegato al diploma.

Si conferma la tendenza a utilizzare le prove non per valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione, ma per la valutazione degli apprendimenti dei singoli alunni.

È convinzione della FLC CGIL che la modalità di utilizzo dei risultati di prove standardizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti degli studenti non può essere imposta in modo autoritario, all'interno di un sistema che le utilizza in modo ambivalente e tantomeno se vanno a sovrapporsi alle attività ordinarie di verifica e valutazione degli apprendimenti da parte degli insegnanti nell'esercizio della funzione docente.

Inoltre, l'affermazione di una **cultura della valutazione** nelle istituzioni scolastiche non può prescindere da una dimensione collaborativa, di confronto e condivisione tra il mondo scientifico e della ricerca e il mondo della scuola, che tra le sue specificità ha anche quella della ricerca e sperimentazione.

Anche lo svolgimento del monte ore di attività di alternanza scuola - lavoro previsto per ciascun piano di studi è obbligatorio per l'ammissione all'esame di stato. Il candidato deve inoltre esporre tale esperienza durante il colloquio, in una breve relazione e/o elaborato multimediale.

In tal modo l'alternanza scuola - lavoro da esperienza metodologica viene trasformata in contenuto di apprendimento valutabile.

Il decreto non ha accolto la richiesta della FLC CGIL di escluderne l'obbligatorietà ai fini dell'ammissione all'esame di stato e di prevedere la possibilità e non l'obbligo che lo studente ne presenti gli esiti durante il colloquio.

Viene eliminata nel decreto la possibilità, finora prevista dalla normativa sugli esami di stato, che il candidato dia inizio al colloquio con un argomento a sua scelta.

Obbligo di attivazione delle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

<p><i>attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico”);</i></p> <p>Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami Scuola secondaria di primo grado) <i>da comma 1 a 6 (non viene abrogato il co. 7: Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico).</i></p> <p>Legge 30.10.2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università)</p> <p>Art. 3 comma 1, 1bis, 2, 3 e 3bis (espressione della valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado e dell’esito dell’esame conclusivo primo ciclo dall’a.s. 2008/2009)</p> <p>DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 25.10.2007 n. 176 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari)</p> <p>Art. 1 comma 4 (Norme in materia di ordinamenti scolastici – modifiche all’art.11 dlgs59/04)</p> <p>DPR 22.6.2009 n.122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)</p> <p>art. 1 (Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione); art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione); art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione); art. 7 (Valutazione del comportamento); art 8, comma 1 (Certificazione delle competenze - nel primo ciclo dell’istruzione); art. 9 comma 1 (Valutazione degli alunni con disabilità- sulla base del piano educativo individualizzato; co. 2 (esame conclusivo del primo ciclo), comma 3 (predisposizione delle prove dell’esame conclusivo del primo ciclo) e comma. 4 (alunni con disabilità che non conseguono la licenza); art. 10 comma 1 (Valutazione degli alunni con DSA); art. 13 (Scuole italiane all’estero); art. 14, comma 1 e comma 2 (disposizioni transitorie).</p>	<p>Considerato che le risorse professionali assegnate alle scuole come organico di potenziamento sono distanti, per tipologia e quantità, dalle esigenze rappresentate dalle scuole in base agli impegni assunti nei PTOF, non chiara la finalità della norma, che sembra prevedere forme di controllo ispettivo sull’effettivo svolgimento delle attività, quasi si trattasse di una modalità sostitutiva rispetto all’obbligo assicurare con certezza la disponibilità e la coerenza delle risorse.</p> <p>Inoltre, dal momento che l’organico della funzione ispettiva è estremamente ridotto, ampiamente impegnato nei NEV e nei nuclei di valutazione dei dirigenti, oltre che per le ordinarie attività, è presumibile che la previsione normativa finirà per giustificare (ulteriori) nomine per lo svolgimento di funzioni ispettive, che di norma richiederebbero il superamento di un pubblico concorso.</p> <p>L’art. 21, in relazione al curriculum dello studente porta a compimento il percorso previsto dall’art. 1 comma 28 della legge 107/15, prevedendo l’indicazione, delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali e le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di alternanza scuola – lavoro ed eventuali altre certificazioni conseguite, inserite in una apposita sezione del curriculum: permangono tutte le perplessità già espresse in merito alla tutela della studentessa e dello studente in relazione all’utilizzo del curriculum sia ai fini dell’orientamento universitario sia ai fini dell’accesso al mondo del lavoro.</p> <p>Nel testo definitivo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 nell’art. 26 (abrogazioni) permangono imprecisioni.</p>
--	---

Legge 30.10.2008 n. 169 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*)

art. 2, co.2 e 3 (Valutazione del comportamento)

ABROGAZIONI e cessazioni di efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018

Legge 10.12.1997 n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

Art. 1 (Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

Art. 2 commi ... (Ammissione)

Art. 3 (Contenuto ed esito dell'esame)

Art. 4 commi ... (Commissione e sede d'esame)

Art. 5 (Credito scolastico)

Art. 6 (Certificazioni)

Legge 28.3.2003 n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*)

Art. 3 comma 1 lett. c)

DPR 23.7. 1998 n. 323 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425*)

eccetto l'art. 9 co.8 (Commissioni d'esame - compensi) che tuttavia richiama L. 425, art.4, comma 5 espressamente abrogato a partire dal 1.9.2018

DPR 22.6.2009 n.122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*)

Art. 6 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione)

Art. 8 comma Da 3 a 6 (Certificazione delle competenze - finale ed intermedia; relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; determinazioni in base alle indicazioni

<p>INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali; armonizzazione dei modelli)</p> <p>Art. 9, commi 5 e 6 (Valutazione degli alunni con disabilità - prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione; percorso didattico differenziato e mancato conseguimento del diploma)</p> <p>Art. 10, comma 2 (DSA - diploma)</p> <p>Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale)</p> <p>Art. 14, comma 3 (disposizioni transitorie).</p>	
---	--

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63
Diritto allo studio

I contenuti

Il provvedimento **individua e definisce le modalità delle prestazioni**, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e **i requisiti di eleggibilità** per l'accesso alle prestazioni riferite a tutto il territorio nazionale.

Esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche (art. 4): su istanza di parte e in ragione dell'indicatore economico ISEE; riguarda gli studenti delle quarte e delle quinte Superiori, a partire dall'a.s. 2018/2019 per gli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado e dall'a.s. 2019/2020 per gli studenti delle classi quinte degli istituti secondari di secondo grado.

Trasporto e mobilità sostenibile (art. 5): su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, è previsto il **trasporto**, per gli alunni delle scuole primarie e solo **per raggiungere la sede** di erogazione del servizio scolastico **più vicina**.

Servizi di mensa (art. 6): a richiesta degli interessati e laddove il tempo scuola lo renda necessario, **se** esistono e sono funzionanti le strutture occorrenti e nei limiti di organico, senza maggiori oneri per gli Enti pubblici interessati.

Inclusione: stanziati 10 mln di euro per sussidi didattici di cui all'art. 13 co.1, lett.b) legge 104/92 (per gli aa.ss. 2017-2020) solo per alunni con diversa abilità certificata ex legge 104/92. La spesa grava sul fondo già previsto dal comma 202 legge 107/15; Il fondo previsto al co.258 legge 208/15 viene incrementato di 10 mln di euro, per finanziare anche il 2019 e 2020, con riduzione del fondo già previsto dal comma 202 legge 107/15, per concorrere alla spesa per **libri di testo e altri contenuti didattici** relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (art. 8): viene prevista la spesa di 2,5 mln annui a decorrere dal 2017. Con provvedimento del MIUR vengono stabiliti i criteri per il riparto annuale delle risorse.

Istituito il **Fondo Unico per il welfare** dello studente e per il diritto allo studio, esente da imposizioni fiscali: finalizzato all'erogazione di borse di studio per gli studenti della secondaria di secondo grado per l'acquisto di libri di testo, mobilità e trasporto, beni e servizi di natura culturale. Stanziati 30 mln di euro (20 in più rispetto alla bozza di decreto) per il 2017; 33,4 mln per il 2018 e 39,7 mln per il 2019, con riduzione del Fondo c.d. della Buona scuola (co.202 legge 107/15). I contributi vengono erogati tramite voucher associati alla Carta dello Studente.

IoStudio – Carta dello Studente: potenziamento della Carta dello studente, anche per chi frequenta Accademie e conservatori

La Carta viene attribuita per gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale della scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado; a richiesta per gli studenti di Università, AFAM e dei Centri regionali per la formazione professionale.

A richiesta per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, alla Carta può essere associato un **borsellino elettronico**.

Accordi territoriali: per l'erogazione di qualsiasi altra agevolazione prevista a livello territoriale, può essere utilizzata la Carta dello Studente tra EELL e soggetti pubblici e privati, d'intesa con il MIUR, per l'**erogazione di benefici ulteriori** a livello territoriale, ma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Istituisce una **Conferenza Nazionale per il diritto allo studio**, a cui partecipano un rappresentante delle associazioni degli studenti, uno delle associazioni dei genitori, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre partecipano alla Consulta tre rappresentanti del MIUR, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI.

Le **funzioni** della Conferenza sono quelle di monitorare l'attuazione del decreto legislativo n. 63 del 13.4.2017; redigere un rapporto ogni tre anni in materia di diritto allo studio; esprimere pareri e formulare proposte in materia di diritto allo studio e avanzare proposte per il potenziamento della Carta, per l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni per singole regioni.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Criticità per scuole e personale; decretazione successiva	Il nostro commento
<p>I servizi mensa vengono garantiti alle condizioni date, mentre non ci sono investimenti per l'adeguamento delle strutture al fine di garantire l'attivazione del servizio.</p> <p>Trasporti e di mobilità sostenibile. Progetti Viene fatto espresso rinvio all'art. 5 della legge 28.12.2015 n. 221 (Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro), "in coerenza" con il programma sperimentale nazionale di mobilità per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici.</p> <p>Per le istituzioni scolastiche: attraverso il richiamo contenuto dell'art. 5, si ritorna a parlare di mobility manager scolastico, che dovrebbe essere scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.</p> <p>Dall'attuazione del mobility manager non devono derivare nuovi o maggiori oneri a</p>	<p>Le condizioni di disagio non trovano soluzione. L'inclusione scolastica nel decreto legislativo sul diritto allo studio resta essenzialmente un'etichetta, di fatto subordinata a stanziamenti predeterminati e senza garanzia per il futuro.</p> <p>Non risultano superate le criticità che la FLC aveva ravvisato nelle bozze dei decreti, che già mancavano dei principi ai quali si sarebbe dovuta conformare la decretazione legislativa nella fase delle scelte concrete, cioè nella fase dell'allocazione delle risorse destinate al diritto allo studio.</p> <p>La delega, pertanto, risulta non attuata e come tale viziata: il Governo, non procedendo all'individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di fatto non ha programmato la realizzazione della garanzia, sia pure progressiva, del diritto allo studio e per ciò stesso non ha corrisposto alle attese della delega.</p> <p>In pratica, la delega non chiarisce a quali condizioni di disagio vuole dare risposte, sia pure per conseguire un risultato inizialmente parziale, ma prevedendone il consolidamento nel tempo che occorre al suo perseguimento. Per questo motivo riteniamo che la delega si risolva in un elenco di prestazioni, alcune delle quali a pagamento per chi le richiede, che lo Stato e le sue autonomie territoriali si impegnano ad erogare, non, quindi, a chiunque versi in una condizione di disagio, ma a favore di coloro che riescono a beneficiarne, nei limiti delle risorse date.</p> <p>Così, ad esempio, la mensa (ma si potrebbe fare lo stesso discorso anche per il trasporto scolastico o per l'istruzione in ospedale) non è configurato come <i>uno strumento</i> pensato per rimuovere ostacoli di carattere sociale ed economico e favorire l'effettività del diritto allo studio di chi versa in condizione di disagio, ma è gestita come un servizio, la cui erogazione è subordinata alla presenza di non poche condizioni strutturali, per la cui</p>

<p>carico della finanza pubblica, quindi si deve provvedere con i fondi che già sono nella disponibilità dell'istituto. In pratica, non ci sono investimenti per una figura che dovrebbe realizzare una complessa serie di azioni dal contenuto professionale, che tuttavia non attiene alla funzione docente.</p> <p>Le istituzioni scolastiche: possono stipulare specifiche convenzioni, ma (solo?) in accordo con gli Enti Locali, con i quali collaborano per l'erogazione dei benefici previsti dall'art. 7 (libri di testo e strumenti didattici).</p> <p>Per i servizi mensa vengono espressamente richiamate le modalità di erogazione del servizio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 63/17; a queste condizioni, quindi, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, possono essere assicurati i servizi di mensa scolastica, in forma gratuita o con contribuzione, a copertura dei costi, eventualmente per fasce tariffarie.</p> <p>Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: i servizi e gli strumenti didattici non vengono garantiti a chiunque si trovi nella condizione di doverne fruire, in quanto possono essere assicurati solo nei limiti delle risorse date dall'utilizzo dell'organico dell'autonomia e dal contingente a t.d. o a t. i., di cui al comma 69, art. 1, legge 107/15.</p> <p>Borse di studio – Fondo unico per il Welfare</p> <p>Le istituzioni scolastiche collaborano con gli EELL per l'erogazione dei benefici legati al Welfare dello studente. Evidentemente si pensa all'utilizzo delle istituzioni scolastiche come terminali di altri uffici pubblici.</p> <p>Famiglie: l'ammontare di ogni borsa di studio verrà determinata a seguito di decreto del MIUR, adottato previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata e verrà assegnata, a richiesta, a coloro per i quali ricorrono le condizioni di reddito ISEE, il cui valore è ancora da determinare e secondo un procedimento anch'esso da determinare annualmente.</p> <p>La Conferenza</p> <p>Gli USR: promuovere forme di collaborazione con Regioni e EELL per favorire le funzioni di monitoraggio svolte dalla Conferenza;</p>	<p>realizzazione lo Stato non assume, tuttavia, impegni.</p> <p>Quindi, ciò che manca ancora una volta alla base degli stanziamenti economici contenuti nel decreto legislativo, è un progetto politico, costituzionalmente orientato, per cui la spesa stanziata diventa null'altro che una risposta parziale a situazioni emergenziali e, in quanto tale, è incapace di rappresentare un reale investimento per il futuro e la crescita del Paese.</p>
---	--

<p>Decretazione successiva: Entro 60 gg dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del MIUR previa intesa in sede di Conferenza Unificata, verranno definiti i criteri e le modalità per l'istituzione del sistema nazionale per l'erogazione dei voucher, anche virtuali, per l'erogazione dei benefici previsti dal decreto legislativo.</p> <p>Con successivo decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno definiti i criteri per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento e le informazioni relative al curriculum dello studente di cui al comma 28, art. 1, legge 107/15</p> <p>Entro 60 gg dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del MIUR viene costituita la Conferenza e ne vengono disciplinare le modalità organizzative.</p>	
---	--

Scheda FLC CGIL sul

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 64

Scuole e istituzioni scolastiche italiane all'estero

I contenuti

- il PTOF è approvato dall'istituzione scolastica che lo trasmette alle autorità consolari
- i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e distaccati al MAECI e al MIUR, diventano 35 per ciascuno dei due ministeri
- è prevista una nuova tabella valutazione titoli per la selezione dei docenti (da definire con successivo decreto Maeci/Miur)
- aumenta il contingente di 50 unità
- si prevede che le nomine siano effettuate sulla base di graduatorie
- è previsto un doppio mandato di 6 anni con intervallo di 6 anni di servizio in Italia, per complessivi 12 anni nell'intera carriera; il personale nominato deve poter garantire 6 anni di servizio
- è previsto l'aumento del compenso per spezzoni, ore aggiuntive e sostituzioni, anche se diventa obbligatorio accettare le ore in più avendo i requisiti per poterle fare
- è previsto che, al termine del mandato, i docenti rientrino sull'ultimo ambito di titolarità
- trattamento economico: si ribadisce che l'assegno di sede non ha carattere retributivo e viene esclusa una ulteriore decurtazione; vengono estesi al personale scolastico benefici dei dipendenti Maeci o di altre amministrazioni dello Stato (contributo abitazione equiparato ai dipendenti Maeci, biglietti rimborsati al 100%, indennità di fine mandato, rimodulazione contributi per coniuge e figli a carico)
- si estende la possibilità di nominare personale locale, anche a tempo indeterminato (ma è escluso il passaggio al ruolo in Italia) e anche su insegnamenti obbligatori dell'ordinamento italiano
- anche nelle Scuole Europee il mandato viene portato a 6+6anni, al posto degli storici 9
- viene eliminata la supervalutazione che resta solo ai fini della quiescenza e solo nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate; in questo tipo di sedi il rimborso dei biglietti aerei può essere richiesto ogni 12 mesi anziché ogni 18 e il trasferimento è possibile dopo 2 anni di servizio
- la mobilità estero su estero è prevista solo per gravi ragioni o motivi di servizio
- viene istituita la cabina di regia Maeci/Miur, anche se con competenze marginali
- viene istituito il sistema di valutazione per le scuole all'estero
- è prevista la formazione per i neominati
- viene cancellata la possibilità di restituzione ai ruoli metropolitani con sanzioni superiori alla censura
- è istituita una sezione "trasparenza" da inserire nel Portale unico della scuola
- è prevista la possibilità di inviare personale in missione nominato da graduatorie

Disposizioni transitorie:

per l'anno scolastico 2017/2018 sarà possibile nominare dalle graduatorie vigenti in modo da consentire un regolare inizio dell'anno scolastico; il personale con una nomina precedente potrà terminare il mandato di 9 anni.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Criticità presenti per scuole e personale	Criticità superate grazie all'impegno propositivo della FLC
<ul style="list-style-type: none"> - supervalutazione del servizio per chi non lavora in sedi disagiate - cancellazione della mobilità estero su estero - contratti locali anche per insegnamenti obbligatori dell'ordinamento italiano, su 	<p>Principali modifiche introdotte rispetto ai testi degli schemi di decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cancellazione dell'articolo 36 in cui si stabiliva la prevalenza delle norme del decreto sul CCNL

<p>discipline individuate dal Maeci in accordo con le autorità scolastiche della sede</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientro in Italia: i docenti rientrano sull'ultimo ambito di titolarità: perdono sia la priorità, sia la possibilità di indicare scuole che quella di cambiare provincia di assegnazione - obbligatorietà delle ore aggiuntive con conseguente ampliamento dell'orario di lavoro non più si base volontaria - mancato adeguamento l'ISE dei DSGA - non si chiarisce sufficientemente il ruolo degli enti gestori - non si chiarisce come potranno completare il periodo complessivo di 12 anni i docenti attualmente in servizio all'estero con mandato di 9 anni - non viene data piena attuazione all'autonomia nelle sedi estere - non viene mantenuto il mandato di 9 anni per le Scuole Europee 	<ul style="list-style-type: none"> - ripristino del meccanismo delle graduatorie, al posto dei famigerati elenchi - ripristino della ripetibilità del mandato (6+6 anni), con un intervallo di servizio in Italia - nessuna ulteriore penalizzazione economica per chi è in servizio all'estero, anzi ci sono stati alcuni miglioramenti - revisione della tabella valutazione titoli - aumento di 50 posti di contingente per i docenti di sostegno e il potenziamento - previsto un regime transitorio che permetta il regolare inizio del prossimo anno scolastico - ripristino della denominazione "scuole statali" al posto di "scuole amministrare dallo stato" - le scuole tornano ad essere definite "statali" e non "amministrate dallo stato" - rimozione dell'obbligo di approvazione del PTOF da parte di organismi esterni alla scuola - copertura finanziaria adeguata.
--	---

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6

I contenuti

Finalità del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6

Sostenere lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un sistema educativo unitario 0-6, al fine di ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazionali e favorire l'inclusione, attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività.

Promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e la formazione continua in servizio.

Accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992.

Sostenere la funzione educativa delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie del lavoro dei genitori e la cura dei figli.

Organizzazione del sistema integrato

I servizi educativi di cui si compone il sistema integrato 0-6 sono i seguenti:

asili e micronidi che accolgono bambine e bambini tra i tre e i trentasei mesi di età;

sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra i 24 e i 36 mesi di età, aggregate di norma alle scuole dell'infanzia statali paritarie o inserite nei poli dell'infanzia;

servizi integrativi che concorrono alle finalità del sistema e soddisfano i bisogni dei genitori in maniera flessibile, come lo spazio gioco, i centri per le bambine e i bambini, i servizi educativi nei contesti domiciliari.

Vengono istituiti tra l'altro i **Poli per l'infanzia** che accolgono le bambine e i bambini, dai 3 mesi ai 6 anni di età, in un unico contesto edilizio, anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema scolastico nazionale.

Obiettivi del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6.

I seguenti obiettivi sono raggiunti nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili:

Adozione del piano nazionale pluriennale teso ad estendere il sistema integrato su tutto il territorio nazionale,

Graduale esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale

Raggiungimento dell'obiettivo del 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, attraverso il consolidamento e l'ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia.

Progressiva generalizzazione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, della scuola dell'infanzia.

Inclusione di tutte le bambine e i bambini.

Istituzione del coordinamento pedagogico.

Superamento della sperimentazione delle sezioni primavera, attraverso la loro graduale stabilizzazione.

Compiti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Lo Stato assegna le risorse del proprio bilancio, **promuove** azioni di formazione del personale del sistema integrato di educazione e istruzione, **definisce** i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa d'intesa con le regioni, in coerenza col sistema nazionale di valutazione, **assicura** la necessaria continuità educativa attraverso la scrittura di Linee guida pedagogiche coerenti con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Le Regioni, nell'ambito della compatibilità dei propri bilanci, **programmano e sviluppano** il sistema integrato sulla base del Piano di azione nazionale pluriennale, **promuovono** i

coordinamenti pedagogici territoriali, **definiscono** gli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia.

Gli Enti locali, nei limiti della loro compatibilità finanziaria, **gestiscono in maniera diretta o indiretta** i propri servizi educativi per l'infanzia e le proprie scuole dell'infanzia, tenendo in conto le regole sulla parità scolastica; **autorizzano** i soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; **realizzano** attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio, **promuovono** la formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione e istruzione.

Intervento delle famiglie

La soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati è definita d'intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto delle risorse disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie o l'esenzione totale per le famiglie con disagio economico o sociale.

Le aziende pubbliche e private possono erogare come welfare aziendale un "buono nido" fino a un valore di 150 euro, da spendere nel sistema integrato dei nidi.

Norme transitorie

Dall'anno scolastico 2018/019 saranno superati gli **anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale** e paritaria, purché siano presenti sul territorio i servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato.

A partire dal primo aggiornamento utile delle GAE e delle graduatorie di istituto, dopo l'entrata in vigore del Decreto, sarà possibile il **riconoscimento** per il personale in possesso del titolo di studio, **dei servizi prestati nelle sezioni primavera** dall'anno scolastico 2007/ 2008.

Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e istruzione viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte **dell'organico di potenziamento** nelle quote già previste dalla legge 107/15.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Ricadute sulle famiglie, sulle bambine e sui bambini, sul personale della scuola.	Il nostro giudizio
<p>Le famiglie, le bambine, i bambini, il personale della scuola, avranno una parziale ricaduta dagli effetti del decreto, se alcuni passaggi dello stesso avranno piena attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- il riconoscimento per la scuola dell'infanzia della sua funzione strategica nel sistema integrato di educazione e istruzione, operando in continuità con il segmento 0-3 e il primo ciclo di istruzione, nel rispetto dell'assetto ordinamentale vigente.- l'istituzione dell'organico di potenziamento specifico per la scuola dell'infanzia- l'esclusione dell'anticipo scolastico dal percorso 3-6, anche attraverso la stabilizzazione delle sezioni primavera.- l'utilizzo dei contratti nazionali di settore per operare nel sistema integrato, che prevedano la figura dell'educatore nel segmento 0-3 e del docente nel segmento 3-6 e operazioni di vigilanza sui gestori accreditati alla luce della legge 62 del 2000.	<p>Il testo definito del decreto legislativo non ha sostanzialmente modificato l'impianto originario, là dove il riferimento alla compatibilità finanziaria è continuamente richiamato.</p> <p>Infatti il raggiungimento degli obiettivi che il decreto si pone, nonostante venga previsto un finanziamento stabile, è ostacolato dall'inadeguatezza delle risorse stanziare rispetto all'obiettivo di rispondere al 33% della potenziale domanda e alla generalizzazione della scuola dell'infanzia.</p> <p>L'azione che avrebbe caratterizzato il sistema 0-6, l'uscita del segmento 0-3 dai servizi a domanda individuale, è scivolato all'articolo 8, senza alcun riferimento ai tempi di attuazione. Quindi i due segmenti continuano a rispondere a 2 sistemi differenti e la loro compatibilità è subordinata ad interventi lontani nei tempi e agli stanziamenti finanziari già previsti.</p> <p>La stessa stabilizzazione delle sezioni primavera, seppur prevista è affidata alla</p>

	<p>gradualità che accompagna tutta la operazione di avvio del sistema integrato e non è esclusiva delle scuole dell'infanzia statali e comunali.</p> <p>Soprattutto il mancato riferimento ai LEP, rende dubbie le azioni degli Enti locali poiché ricevono l'affido dei finanziamenti senza gli obblighi che discendono dai LEP.</p> <p>Il mancato stanziamento di un contingente aggiuntivo per l'organico di potenziamento nella scuola dell'infanzia, la priva del riconoscimento dato agli altri ordini di scuola e non permette l'assunzione dei docenti ingiustamente esclusi dalla fase C del Piano nazionale di stabilizzazioni del 2015.</p> <p>Non vengono sciolte le incertezze riguardanti la governance istituzionale, si rischia così di depotenziare i sistemi di controllo sui requisiti di accesso al sistema integrato, di rendere inattuabili le parti soggette a conflitti di interesse istituzionale, resta fragile l'assetto del sistema integrato "zero-sei".</p> <p>Per quanto sopra esposto riteniamo necessario nella fase di costruzione dei decreti attuativi dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sulla base dell'art 117 della Costituzione che prescrive che il diritto sociale dell'istruzione deve essere garantito su tutto il territorio nazionale. Essi debbono essere costruiti secondo i criteri di prossimità, universalità e gratuità. - stanziamento di risorse adeguate agli obiettivi, anche al di fuori dei vincoli di bilancio determinati dal patto di stabilità per realizzare un flusso di risorse costante, anche con l'utilizzo di fondi PON e POR, che garantisca un sistema di qualità e la copertura dei servizi per l'infanzia almeno al 33% realizzando il riequilibrio territoriale; - potenziamento della scuola dell'infanzia statale e avvio di un piano pluriennale per l'istituzione di nuove sezioni, garantendo in tal modo anche la stabilizzazione dei docenti dell'infanzia GAE rimasti fuori dal piano nazionale della legge 107/15; - definizione di un sistema di governance al fine di precisare competenze, ruoli e funzioni dei vari soggetti in campo nel sistema integrato 0-6 anni; - regolazione del rapporto di lavoro che, indipendentemente dal tipo di gestore del servizio, <u>per tutto il percorso zero-sei</u> deve essere ancorato ai contratti nazionali di categoria che prevedano profili coerenti con le funzioni di insegnamento nel
--	---

	<p>segmento 3-6 ed educative nel segmento 0-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardia del modello pedagogico rilasciato dalle Indicazioni nazionali riguardanti la scuola pubblica e paritaria dell'infanzia, compresi i modelli di qualità delle scuole comunali. - definizione di forme di incentivazione della gestione pubblica dei servizi; - investimenti sulla qualità delle condizioni di lavoro e su nuove assunzioni come requisito essenziale per il successo della riforma; - stabilizzazione delle sezioni primavera con allocazione presso le scuole dell'infanzia pubbliche soprattutto al sud dove la percentuale dei servizi è più bassa. <p>Pertanto avanziamo le seguenti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno stanziamento più consistente per il superamento delle disparità esistenti tra nord e sud nella frequenza dei servizi educativi - che i poli dell'infanzia abbiano una locazione vicina ai percorsi di istruzione, quindi non 0-6, ma 0-14 - che i servizi all'infanzia integrativi siano esclusi dal progetto, dando certezza anche dei contratti utilizzati per rispondere all'assunto della delega - che siano indicati tempi certi per l'attivazione del piano nazionale pluriennale e delle sue linee guida, - che siano stabilizzate le sezioni primavera presso le scuole dell'infanzia pubbliche garantendo alle famiglie la continuità del servizio e l'assunzione alle docenti e alle educatrici che da anni portano avanti la sperimentazione - l'estensione della Scuola dell'infanzia soprattutto al sud, - il potenziamento anche per la scuola dell'infanzia come previsto dalla legge 107/15 per gli altri ordini di scuole.
--	---

Scheda FLC CGIL sul
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66
Promozione dell'inclusione scolastica per gli studenti con disabilità.

I contenuti

L'inclusione scolastica riguarda le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti rispetto ai differenti bisogni educativi; si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle scuole che l'assumono come impegno fondamentale. Le disposizioni del decreto riguardano gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art.3 della legge 104 del 1992.

Prestazioni e competenze

Lo Stato provvede **all'assegnazione dei docenti** per il sostegno didattico, **all'organico del personale ATA**, tenendo conto nel riparto delle risorse professionali della presenza di bambine e bambini, di studenti e studentesse, sempre nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente, **all'assegnazione dei collaboratori scolastici** per i compiti di assistenza alla persona previsti dal profilo professionale, in base alla presenza di genere tra gli studenti con disabilità.

Gli Enti locali garantiscono, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, **l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici; **i trasporti** per l'inclusione scolastica, **l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle scuole**.

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

La legge 104 del 1992 è così modificata:

Integrazione della commissione medica con un assistente specialistico e dal medico INPS.

Redazione della certificazione attestante la condizione di disabilità secondo il principio di funzionamento che discende dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)

Il profilo di funzionamento è propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto individuale; definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione scolastica.

È redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante dell'amministrazione, preferibilmente un docente della scuola frequentata; è aggiornato ad ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della persona.

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Il progetto individuale è redatto dall'Ente locale, in collaborazione con i genitori e le istituzioni scolastiche.

IL Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI è elaborato dai docenti di classe con la compartecipazione dei genitori, delle professionalità specifiche interne ed esterne alla scuola.

Il Piano per l'inclusione è predisposto da ciascuna istituzione scolastica all'interno del PTOF; definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, anche ai fini del miglioramento degli interventi, nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili.

Gruppi per l'inclusione scolastica

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (**GLIR**).

Ha il compito di dare consulenza all'USR sui temi dei percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; di fornire supporto ai gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) e alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale.

È presieduto dal direttore dell'USR o da suo delegato, prevede la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.

Presso ognuno degli ambiti territoriali previsti dalla legge 107/15, art. 1 comma 66 è istituito il **Gruppo territoriale per l'inclusione (GIT)**. È presieduto da un dirigente tecnico o scolastico ed è composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito di riferimento, da 2 docenti per la scuola dell'infanzia e la scuola superiore, nominati con decreto dell'USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell'ambito la quantificazione delle risorse del sostegno didattico, le verifica e formula la proposta all'USR.

Presso ogni istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)** con compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione del Piano di inclusione. È composto dai docenti, dal personale ATA, dagli specialisti dell'Azienda Sanitaria locale del territorio di riferimento. In sede di scrittura ed attuazione del piano per l'inclusione, il GLI si avvale del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità.

Formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia - Formazione in servizio.

Gli aspiranti al corso di specializzazione per le attività di sostegno scolastico alle alunne e agli alunni con disabilità certificata, laureati in scienze della formazione primaria, una volta acquisiti nel corso di laurea 60 crediti relativi alle didattiche sull'inclusione, devono frequentare un corso annuale per l'acquisizione di ulteriori 60 crediti formativi comprensivi di 300 ore di tirocinio.

È previsto il superamento di una prova di accesso predisposta dall'università.

La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel PTOF

Continuità del progetto educativo e didattico.

Al fine di garantire la continuità didattica per le bambine e i bambini, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso del titolo di specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno. Sempre per lo stesso fine, non prima dell'inizio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico può proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza nell'anno scolastico precedente.

È istituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica presso il MIUR.

È garantito il **diritto allo studio** per gli studenti che per almeno 30 giorni non possano frequentare la scuola a causa di gravi patologie. La scuola di concerto con gli Enti locali e l'azienda sanitaria predispongono un progetto per il quale non sono previsti ulteriori stanziamenti.

Copertura finanziaria: la riforma viene attuata senza che ne derivino oneri a carico della finanza pubblica.

Le criticità e il commento della FLC CGIL

Le ricadute dell'applicazione del decreto sulle istituzioni scolastiche, sulle studentesse e gli studenti, sulle famiglie.	Il nostro giudizio
Con gli interventi sulla legge 104 del '92, l'applicazione del decreto rischia di trasformarsi in un intervento di tagli al diritto al sostegno da parte dello Stato e all'assistenza alla persona e al trasporto da parte dei Comuni. La scuola italiana non è pronta a cambiamenti che non tenga conto della sua attuale	Per la FLC CGIL nel decreto prevale l'idea di un inserimento senza diritti dei ragazzi con disabilità, con la prospettiva che le scuole, messe nelle condizioni di non poter garantire un inserimento adeguato, ne rifiutino l'iscrizione. Di fatto ciò sta già avvenendo per i problemi di bilancio degli Enti Locali, ma anche per le difficoltà che stanno vivendo le scuole in questi anni, a partire dall'eccessivo

<p>condizione, come l'alto numero di alunni per classe.</p> <p>Il decreto emanato contiene, grazie anche alle nostre richieste, il ripristino del limite di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità (la prima stesura prevedeva 22 alunni) ed è ora necessario che l'applicazione lo rispetti rigorosamente.</p> <p>Condivisibile il principio di riparto alle scuole degli organici ATA in base al numero degli alunni con disabilità e al genere. Tuttavia questa disposizione è molto negativa perché non prevede un aumento di organico, ma un semplice spostamento di risorse tra le scuole con tutto quel che ne consegue.</p> <p>Positivo è il mantenimento a 5 anni il tempo di permanenza minimo nel ruolo del sostegno, ma la modalità con cui si risolve il tema della continuità didattica non garantisce il diritto al sostegno come lo prevede la legge 517 del 1977.</p> <p>Opportuno l'inserimento degli ATA nel gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) vista l'implicazione di questo personale nell'assistenza di base secondo il mansionario del CCNL.</p>	<p>numero degli studenti per classe. Inoltre un numero sempre più cospicuo di famiglie sta pagando personale privato per l'assistenza ai figli nel contesto della scuola pubblica. Anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017, nella fase attuativa ci batteremo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritorno ai LEP, soprattutto per gli Enti Locali che negli ultimi anni non stanno garantendo i diritti di loro pertinenza ai ragazzi con disabilità. - Mantenimento della legislazione vigente, legge 517 del 1977, legge 104 del 1992, legge 328 del 2000, con investimenti mirati là dove l'applicazione di queste leggi ha risentito sia dei tagli complessivi di questi anni, sia della logica del pareggio dei bilanci, sia della mancanza di una Riforma in senso inclusivo della scuola superiore. - Istituzione dell'organico funzionale per il personale ATA per interventi sulla disabilità in conformità al Contratto nazionale di lavoro. - Stabilizzazione in organico di diritto dei circa 37.000 posti di sostegno, oggi in organico di fatto. - Formazione iniziale per tutti coloro che intendono intraprendere la carriera di docenti sui temi dell'inclusività, con un numero di CFU dedicati, fermo restando il processo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. - Formazione generalizzata ricorrente e permanente, con stanziamenti adeguati e contrattati, per tutto il personale in servizio, docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato. - Ripristino dei Gruppi sull'inclusione esistenti ad oggi, a partire dal GLH d'istituto, con investimenti rispetto alle responsabilità dello Stato, degli Enti locali, delle ASL. - Rispetto dell'autonomia scolastica in tema di determinazione dell'organico, anche di sostegno. <p>La FLC CGIL affiancherà a queste proposte momenti di mobilizzazione a contrasto dell'attuale impostazione del Decreto perché non si perda il valore della legislazione vigente.</p>
--	---

Documento di commento della FLC CGIL per il personale ATA

Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. In conseguenza a quest'approvazione, l'emergenza e le criticità sui carichi e lavoro ATA continuerà a crescere. Infatti, i decreti attuativi delle deleghe, in perfetta continuità con la legge 107/15, indicano gli ATA solo come destinatari di misure passive e con invasioni di campo della legge nei confronti del CCNL. Di seguito la nostra scheda di commento.

Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017 <i>Inclusione scolastica studenti con disabilità</i>	
Osservazioni sulle principali criticità	Commento FLC CGIL e attualizzazione del profilo ATA nel rinnovo contrattuale
<p>Il decreto attuativo non stabilisce un aumento della dotazione organica ATA, ma solo di redistribuire le unità esistenti da una scuola all'altra, mediante una modifica dei parametri/criteri di riparto previsti dal DPR 119/2009. Ciò non è accettabile per le seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento nel numero degli alunni con disabilità; - presenza di un numero notevole di collaboratori con ridotte capacità lavorative; - presenza nelle scuole del secondo ciclo d'istruzione, l'età e la grandezza fisica degli alunni con disabilità richiede la presenza di un numero maggiore di collaboratori da coinvolgere nell'assistenza di base. <p>Mancano risorse specifiche da impiegare nelle attività di assistenza e d'inclusione del personale ATA.</p>	<p>Stanziare le risorse per l'organico funzionale. Attivare nel contratto l'inquadramento per l'Area AS (collaboratore dei servizi). Aumentare le dotazioni organiche e rivedere i parametri.</p> <p>I percorsi formativi, a partire dal personale neo-immesso in ruolo, devono essere stabiliti nel contratto, e dovranno essere finanziati a partire dai percorsi di attribuzione automatica delle posizioni economiche.</p> <p>Vanno stanziate risorse finanziarie <i>ad hoc</i> per remunerare in modo specifico le attività di assistenza e d'inclusione.</p> <p>Materie come la formazione, i compiti e le responsabilità connesse ai profili vanno ricondotte nel Ccnl.</p>
Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017 <i>Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale</i>	
Osservazioni sulle principali criticità	Commento FLC CGIL e attualizzazione del profilo ATA nel rinnovo contrattuale
<p>Il decreto legislativo prevede l'adozione e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, il potenziamento del tempo scolastico, l'apertura pomeridiana delle scuole-</p> <p>Principale criticità: insostituibilità dell'assistente tecnico in caso di assenza.</p> <p>Mancanza di risorse aggiuntive, pur prevedendo il coinvolgimento di figure ATA nell'organizzazione dei percorsi I.P.</p>	<p>Occorre: rideterminare i parametri di organico, tramite tabelle nazionali, in relazione all'incremento della didattica laboratoriale. La definizione degli organici da parte delle giunte esecutive non dà garanzia di trasparenza e imparzialità e di una visione generale delle necessità del sistema. Innalzare i profili professionali degli assistenti tecnici prevedendo gradualmente l'acquisizione del profilo di area C. Stanziare risorse per remunerare il personale da coinvolgere nella didattica laboratoriale, nell'apertura pomeridiana delle scuole e nel potenziamento del tempo scolastico.</p>

Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6

Osservazioni sulle principali criticità	Commento FLC CGIL e attualizzazione del profilo ATA nel rinnovo contrattuale
Il decreto legislativo nella gestione e funzionamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni non fa alcun riferimento al personale ATA, nello specifico, ai collaboratori scolastici coinvolti in questo tipo di servizio.	È indispensabile la presenza di una figura come il collaboratore scolastico dei servizi (attivazione area AS) nella gestione dei servizi di cura e assistenza di base, di accoglienza e integrazione e nell'assistenza alle disabilità, nonché dei servizi di accoglienza e integrazione degli alunni 0-6 anche di cittadinanza non italiana. Valgono le stesse considerazioni di carattere generale fatte sull'inclusione degli alunni con disabilità.

Decorrenze decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15

NB: nella tabella che segue sono elencate unicamente le decorrenze segnalate dai decreti legislativi, diverse da quelle ordinarie (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 maggio 2017).

Provvedimento	Decorrenza
Formazione iniziale	<ul style="list-style-type: none"> - Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), le disposizioni di cui al decreto legislativo si applicano ai concorsi per l'accesso a i ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. - I titoli di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Decreto inclusione	<p>1° settembre 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione del GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del decreto. <p>1° gennaio 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione del GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale) - art. 7 comma 1 (PEI) <p>1° settembre 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5 commi da 1 a 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) - art. 6 (Progetto individuale) - art. 10 (Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico) - Le disposizioni di cui all'articolo 15 commi da 4 a 7 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del decreto. <p>Dall'anno scolastico 2019/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 7 comma 2 (PEI) <p>Le disposizioni di cui all'articolo 12 (<i>Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria</i>) si applicano a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo.</p>
Istruzione professionale	<ul style="list-style-type: none"> - I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. - A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo è abrogato l'art. 13, comma 1- quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Sistema integrato zero-sei	<ul style="list-style-type: none"> - A decorrere dall'anno 2019 canoni di locazione per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, da corrispondere all'INAIL - A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui

	<p>all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe LI9 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
<i>Diritto allo studio</i>	<p>Le disposizioni relative all'esonero parziale o totale delle tasse scolastiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.</p>
<i>Cultura umanistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è abrogato. - A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 (Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale) il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201 cessa di produrre effetti.
<i>Scuole italiane all'estero</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo. - La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo. - Il Capo II (Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo) si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. - L'art. 19 commi 2, 3 e 4 (Selezione del personale da destinare all'estero) e l'art. 20 (Destinazione all'estero) si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. - L'art. 21 commi 1 e 2 (Durata del servizio all'estero) si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. - L'articolo 29 (Trattamento economico all'estero) si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo. - Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5 (trattamento economico docenti a contratto locale), e l'articolo 33 (Legge regolatrice dei contratti) si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.
<i>Valutazione degli apprendimenti ed esami di stato</i>	<p>Si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capo I (Principi generali) - Capo II (Valutazione, certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione) - articolo 23 (Istruzione parentale) - articolo 27 (Disposizioni finanziarie), - articolo 24 (Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano) con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione - articolo 25 (Scuole italiane all'estero) con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione <p>Si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018 le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capo III (Esame di stato nel secondo ciclo di istruzione);

	<ul style="list-style-type: none">- articolo 22 (Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale);- articolo 24 (Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano) con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione;- articolo 25 (Scuole italiane all'estero) con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione.
--	--

Atti successivi previsti dai decreti legislativi di cui all'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15

Norma di riferimento	Provvedimento	Contenuti	Tempistica
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 3 commi 1 e 2)	Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Con cadenza biennale è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.	
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 3 comma 6)	Regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono individuati: <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; - i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; - la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; - i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; - i requisiti generali e specifici di ammissione. 	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 3 comma 7)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono individuati: <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; - i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli di cui agli articoli 10, 11 e 13, ed i relativi criteri di valutazione; - le modalità di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio; - le modalità di assegnazione dei tirocinanti alle scuole sedi di tirocinio; - l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione. <p>Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.</p>	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3 comma 6 (<i>vedi punto precedente</i>).

Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 4 commi 1 e 2)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.	Sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.	
Decreto legislativo 59/2017 (art. 8 comma 4)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare del contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale.	
Decreto legislativo 59/2017 (art. 9 commi 2, 6 e 7, art. 12 comma 7)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.	Sono definiti: <ul style="list-style-type: none"> - l'ordinamento del corso di specializzazione (1° anno) del percorso FIT - il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, - le modalità di individuazione del tutor scolastico - i criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti - l'istituzione di appositi organi collegiali, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative. 	
Decreto legislativo 59/2017 (art. 10 comma 5, art. 11 comma 5)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono disciplinati: <ul style="list-style-type: none"> - le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni e su posti di sostegno, - la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore. 	

Decreto legislativo formazione iniziale 59/2017 (art. 10 comma 6, art. 11 comma 6)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	È disciplinata l'assegnazione delle supplenze su posto comune e su posti di sostegno a coloro che frequentano il secondo anno FIT, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.	
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 12 comma 1)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono stabiliti: - i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; - i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.	Da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 13 comma 1)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono disciplinati: - le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, - le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, - la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale relative al terzo anno del percorso FIT.	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 14)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Costituzione della "Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente", definizione della sua composizione e del regolamento di funzionamento.	
Decreto legislativo 59/2017 formazione iniziale (art. 17 comma 6)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	In relazione alla procedura destinata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno, sono disciplinati: - il contenuto del bando; - i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli; - i titoli valutabili; - la composizione della commissione di valutazione.	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 3 comma 3)	Uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Sono definite le modalità per - la definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale; - l'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 3 comma 4)	Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 5 comma 6)	Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.	Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 12 comma 5)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.	Sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.	
Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 14 comma 3)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.	Continuità didattica docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno didattico.	
Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 15 comma 4)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, nonché la sua durata.	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 66/2017 inclusione (art. 18 comma 4)	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n. 104 del 2013.	Sono apportate le modificazioni, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. <i>(Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata»).</i>	
Decreto legislativo 61/2017 Istruzione Professionale (art. 3 comma 3)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	Sono determinati: - i profili di uscita degli indirizzi di studio, - i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici. Il decreto fornisce le indicazioni - per il passaggio al nuovo ordinamento; - per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi; - per il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni; - per la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166.	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 61/2017 Istruzione Professionale (Art. 5 comma 1 lettera g)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Adozione del modello di certificazione delle competenze riferite alle unità di apprendimento del primo biennio	

Decreto legislativo 61/2017 Istruzione Professionale (art. 7 comma 1)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	Sono definiti i criteri generali per: <ul style="list-style-type: none"> - favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale; - la realizzazione, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 	
Decreto legislativo 61/2017 Istruzione Professionale (art. 7 comma 4)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	Sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della "Rete nazionale delle scuole professionali".	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Decreto legislativo 61/2017 Istruzione Professionale (art. 8 comma 2)	Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.	Disciplina delle fasi del passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale a domanda delle studentesse e degli studenti.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 3 comma 6)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata.	<ul style="list-style-type: none"> - Ripartizione tra le Regioni delle risorse (150 milioni) destinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica; - Individuazione dei criteri per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia. 	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 4 comma 1 lettera e)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica.	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 5 comma 1 lettera f)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Definizione degli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla "Commissione per il sistema integrato di educazione e istruzione" e in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 8)	Deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	Adozione del "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione".	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 9 comma 1)	Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	Individuazione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 10 comma 1)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 12 comma 3)	Intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.	Riparto del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 12 comma 5)	Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni).	

Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 13 comma 2)	Intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto	Determinazione annuale degli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 14 comma 4)	Provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.	
Decreto legislativo 65/2017 sistema integrato zero-sei (art. 14 comma 7)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate.	Definizione delle modalità di attuazione del decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.	
Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 4)	Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Esonero parziale o totale dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione delle fasce ISEE, delle studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado.	
Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 8)	Provvedimento annuale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse destinate a garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare.	
Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 9)	Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Sono determinate annualmente: <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare degli impianti erogabili per la singola borsa di studio; - le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio; - il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio. 	
Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 10 comma 5, primo periodo)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 10 comma 5, secondo periodo)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.	Sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta dello Studente, le funzionalità di pagamento, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente.	Successivamente al decreto di cui punto precedente.
Decreto legislativo 63/2017 Diritto allo studio (art. 11)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	È costituita la "Conferenza nazionale per il diritto allo studio" e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 60/2017 cultura umanistica (art. 4 comma 2)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.	Definizione dei requisiti per l'accreditamento di altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, nell'ambito del Sistema coordinato per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione.	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 60/2017 cultura umanistica (art. 5 comma 1)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.	Adozione del "Piano delle arti".	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il Piano è successivamente adottato, con cadenza triennale.
Decreto legislativo 60/2017 cultura umanistica (art. 11 comma 4)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo.	Sono definiti: a) i criteri per la costituzione dei Poli a orientamento artistico e performativo; b) le finalità formative; c) i modelli organizzativi; d) i criteri per la valutazione delle attività espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 60/2017 cultura umanistica (art. 12 comma 3)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Sono definiti: a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 60/2017 cultura umanistica (art. 15 commi 2 e 4)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata.	<p>Sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali; - le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici attivati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; - i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato; - i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili; - la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti; - i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. 	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 3 comma 2)	Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo.	
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 14 e art. 15)	Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	<ul style="list-style-type: none"> - sono individuati i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero - sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero. 	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 16 comma 3)	Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	<p>Sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabiliti le modalità, i criteri e gli strumenti del sistema di valutazione - disciplinati i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, - disciplinate le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale. 	Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 18 comma 1, art. 35 comma 2)	Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari.	Sono stabiliti su base triennale i contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. Con il medesimo decreti è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 29 comma 1 lettera b)	Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.	Sono definiti i coefficienti di maggiorazione dell'assegno di sede relative alle singole sedi.	
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 31)	Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.	Sono stabiliti gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni relative ai docenti a contratto locale, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.	
Decreto legislativo 64/2017 Scuole italiane all'estero (art. 33 comma 3)	Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono stabilite le modalità delle selezioni del "Personale locale nelle scuole statali all'estero".	
Decreto legislativo 62/2017 valutazione apprendimenti ed esami di stato (art. 8 comma 6)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove relative all'esame di Stato del I ciclo.	
Decreto legislativo 62/2017 valutazione apprendimenti ed	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Adozione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze nell'ambito del I ciclo, sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;	

esami di stato (art. 9 comma 3)		<ul style="list-style-type: none"> b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 	
Decreto legislativo 62/2017 valutazione apprendimenti ed esami di stato (art. 17 commi 5 e 6)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	<p>Sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e seconda prova dell'esame di stato del II ciclo, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. - le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti prima e seconda prova dell'esame di stato del II ciclo. 	
Decreto legislativo 62/2017 valutazione apprendimenti ed esami di stato (art. 21 comma 3)	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	<p>Sono adottati i modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di diploma finale in esito al superamento dell'esame di Stato del II ciclo - del curriculum della studentessa e dello studente 	

Le risorse

Il **comma 184** della legge 107/15 prevede espressamente che dall'attuazione delle deleghe **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Il medesimo comma specifica che nel caso una o più deleghe comportino maggiori oneri si devono apportare corrispondenti tagli sugli altri provvedimenti affinché si realizzi la neutralità finanziaria complessiva nell'adozione dei decreti legislativi. **Nel caso in cui i maggiori oneri non trovino compensazione tra le varie deleghe**, i provvedimenti onerosi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La **legge di bilancio 2017** (legge 232 dell'11 dicembre 2016) per l'attuazione delle deleghe previste dal comma 181, **ha stanziato le seguenti risorse aggiuntive:**

Anno finanziario 2017: € 300.000.000,00

Anno finanziario 2018: € 400.000.000,00

Anno finanziario 2019: € 500.000.000,00

Tali risorse sono state reperite nell'ambito delle **riprogrammazioni e delle variazioni quantitative** (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella legge di bilancio. In altre parole **non si tratta di risorse in più nel bilancio dello Stato ma di risorse prelevate da altre voci e da altre annualità**.

Le risorse destinate alle deleghe sono state allocate nel capitolo 1285 del bilancio del MIUR denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» istituito dal comma 202 della legge 107/15. Ricordiamo che tale Fondo **aveva subito rilevanti riduzioni** a seguito dell'emanazione di una serie provvedimenti. Ad esempio **per il 2017 la cifra originaria** di € 104.000.000,00, **dapprima incrementata** per il rinvio di un anno dell'applicazione del cosiddetto "school bonus" (legge 208/15 comma 232), **si è ridotta** a € 76.343.000,00 per **finanziare le scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità (DL 42/16 art. 1 quinquies), per **incrementare i compensi dei commissari del concorso** per docenti (DL 42/16 art. 2 quater), per **finanziarie le misure urgenti** per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nelle **zone colpite dagli eventi sismici del 2016** (D.L. 189/16, art. 18-bis comma 5).

Legge 107/15	Finalizzazione delle risorse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e seg.	Copertura
Comma 181 lett. b) Formazione iniziale	(articoli 3, 8, 9 e 17)		7.009.000	26.426.000	26.426.000	52.733.000	55.202.000	82.750.000	84.034.000	98.366.000	101.398.000	135.211.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
	<i>di cui destinate alle condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT (art. 8 comma 2) stanziato dalla Legge 232/16</i>			20.826.000	20.826.000	45.630.000	45.630.000	71.604.000	71.604.000	85.117.500	85.117.000	117.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera c) Inclusione	Gruppo per l'inclusione territoriale. Costo semiesonero 2 docenti per ambito territoriale (art. 8)			15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	15.110.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera d) Istruzione professionale	Nuovi quadri orari		15.870.000	63.590.000	85.330.000	55.480.000	40.420.000	48.200.000	48.200.000	48.200.000	48.200.000	48.200.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. e) Sistema integrato zero-sei	Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12)	209.000.000	224.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	239.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lett. e) Sistema integrato zero-sei	Canoni di locazione Poli per l'infanzia innovativi (art. 3)			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Esonero tasse studenti secondaria II grado (art. 4)		7.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Sussidi didattici di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 104/92 (art. 7 comma 3)	3.333.333	10.000.000	10.000.000	6.666.667								Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Incremento del fondo per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (art. 7 comma 4)			10.000.000	10.000.000								Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (art. 8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440
Comma 181 lettera f) Diritto allo studio	Borse di studio (art. 10)	30.000.000	33.400.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera g) Cultura umanistica	Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica musicale e artistica e della creatività (art. 5)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero	Formazione del personale da destinare all'estero (Art. 15)		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero	Sistema di valutazione (Art. 16)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero	Categorie e contingenti di personale (Art. 18 comma 1)		2.724.490	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	4.967.541	Legge 107/15 art. 1 comma 202

Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero	Trattamento economico all'estero (art. 29)	10.068.324	10.086.385	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	10.068.052	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera h) Istituzione e iniziative scolastiche all'estero	Piano per l'innovazione digitale scuole statali all'estero (Art. 36 comma 1)	520.000											Legge 107/15 art. 1 comma 202
Comma 181 lettera i) Valutazione apprendimenti ed esami di Stato	Prove nazionali INVALSI (art. 4, comma 1; art. 7 comma 1; art. 19 comma 1)	1.064.000	3.545.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	Legge 107/15 art. 1 comma 202
Totale generale		258.485.657	318.504.875	452.368.593	470.775.260	450.565.593	437.974.593	473.302.593	474.586.593	488.918.593	491.950.593	525.763.593	
Totale risorse comma 202 della Legge 107/15 stanziate dalla legge 232/16		255.985.657	308.995.875	444.268.593	462.675.260	440.962.593	425.902.593	459.656.593	459.656.593	473.170.093	473.169.593	505.052.593	
Risorse Legge 232/16		300.000.000	400.000.000	500.000.000									



FLC CGIL